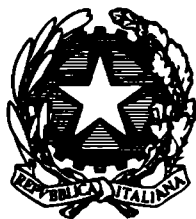


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 luglio 1998

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

*Le decisioni dal n. 274 al n. 287 e quelle dal n. 292 al n. 320 del 1998
saranno pubblicate nelle prossime edizioni della 1^a Serie speciale*

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 321. Sentenza 14-24 luglio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Locazione di immobili urbani ad uso abitativo - Provvedimento di rilascio per finita locazione - Esecuzione - Attribuzione al prefetto della potestà di concedere l'assistenza della forza pubblica - Lesione del diritto di azione comprendente anche la fase dell'esecuzione forzata - Incidenza sul diritto di proprietà - Violazione della tutela giurisdizionale per sovrapposizione della valutazione del prefetto a quella del giudice - Differimento amministrativo della singola esecuzione forzata - Illegittimità costituzionale.

(D.-L. 19 giugno 1997, n. 172, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla legge del 25 luglio 1997, n. 240).

(Cost., artt. 24, primo comma, 42, primo e secondo comma, e 102, primo comma) Pag. 7

N. 322. Sentenza 14-24 luglio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Prescrizione e decadenza - Sospensione della prescrizione - Applicabilità tra le società di persone e i loro amministratori per le azioni di responsabilità contro questi ultimi, finché sono in carica - Lesione del principio di eguaglianza e disparità di trattamento in riferimento alle società di capitali - Violazione del diritto di azione e di difesa di tali società a fronte delle irregolarità dei loro amministratori - Omessa previsione della sospensione della prescrizione del diritto di azione tra la società di capitali ed i suoi amministratori finché sono in carica - Illegittimità costituzionale.

(C.C., art. 2941, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 24) » 13

N. 323. Sentenza 14-24 luglio 1998.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione Sardegna - Caccia - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia - Periodo di caccia - Violazione dei limiti posti dallo statuto speciale per la Sardegna alla competenza legislativa della regione in materia di caccia (art. 18 della legge n. 157/1992 e direttiva n. 79/409/CEE) - Rispetto degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica - Nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica nel quale deve includersi la disciplina delle modalità di caccia - Vincolo stabilito dalla disciplina statale anche per le regioni speciali e le province autonome - Limiti delle regioni nei confronti non del potere di deroga alla disciplina dei periodi venatori, bensì alla disciplina statale e alla giurisprudenza comunitaria - Illegittimità costituzionale.

[Legge regione Sardegna 16 dicembre 1996, art. 49, comma 1, lettera b)] Pag. 17

N. 324. Sentenza 14-24 luglio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di sicurezza- Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Applicabilità ai minori prosciolti per vizio totale di mente e giudicati socialmente pericolosi per delitto non colposo, punibile con pena superiore a due anni di reclusione - Parità di trattamento tra minori ed adulti - Lesione della tutela dei minori e del principio di eguaglianza per trattamento uguale in situazioni diverse - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Contrasto con le norme internazionali pattizie in materia - Inammissibilità nella parte in cui prevede condizioni di applicabilità delle misure di sicurezza in generale (art. 312 del c.p.p.) - Illegittimità costituzionale.

(C.P., artt. 222, primo, secondo e quarto comma, e 206, primo comma; c.p.p., art. 312).

(Cost., artt. 2, 3, 10, 27 e 31) » 21

N. 325. Sentenza 14-24 luglio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Arbitrato - Controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli (nella specie: patate) - Obbligatorietà dell'arbitrato per le controversie che riguardino l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione o vendita - Lesione del diritto di azione - Autonoma manifestazione della volontà delle parti di devolvere la decisione delle controversie insorte sui contratti ad un collegio arbitrale - Illegittimità costituzionale.

(Legge 16 marzo 1988, n. 88, art. 11, comma 1).

(Cost., artt. 24, primo comma, e 102, primo comma) » 26

N. 326. Sentenza 14-24 luglio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Consorzi - Regione Marche - Territori di bonifica - Classificazione - Ambito - Soppressione dei consorzi di bonifica - Trasferimento delle loro competenze alle province - Violazione di principi di uguaglianza, di libertà di iniziativa economica privata, di proprietà privata, di razionale sfruttamento del suolo, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della legislazione statale in materia - Tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Marche 9 maggio 1997, n. 30, artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5, e 14)

Pag. 29

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 321

Sentenza 14-24 luglio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Locazione - Locazione di immobili urbani ad uso abitativo - Provvedimento di rilascio per finita locazione - Esecuzione - Attribuzione al prefetto della potestà di concedere l'assistenza della forza pubblica - Lesione del diritto di azione comprendente anche la fase dell'esecuzione forzata - Incidenza sul diritto di proprietà - Violazione della tutela giurisdizionale per sovrapposizione della valutazione del prefetto a quella del giudice - Differimento amministrativo della singola esecuzione forzata - Illegittimità costituzionale.

(D.-L. 19 giugno 1997, n. 172, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla legge del 25 luglio 1997, n. 240).

(Cost., artt. 24, primo comma, 42, primo e secondo comma, e 102, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 5, del d.-l. 8 agosto 1996, n. 443 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonché disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani), promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 aprile 1997), dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Renzo Baglioni e Loris Garuglieri, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione di Renzo Baglioni, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi gli avvocati Nino Scripelliti e Giuseppe Morbidelli per Renzo Baglioni e l'avvocato dello Stato Aldo Linguati per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 25 settembre 1996 e pervenuta il 3 aprile 1997, il pretore di Firenze, nel corso di un procedimento di esecuzione per rilascio di un immobile adibito ad uso di abitazione, ha sollevato — in riferimento agli artt. 24, primo comma; 42, primo e secondo comma; 102, primo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del d.-l. 8 agosto 1996, n. 443 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonché disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani). In base a questa disposizione, che ripete il contenuto di precedenti decreti-legge decaduti per mancata conversione, gli artt. 3 e 5 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.

Ad avviso del giudice rimettente, la norma denunciata, che si prospetta come di interpretazione autentica, avrebbe in realtà contenuto innovativo, giacché attribuisce al prefetto non solo la competenza a dettare criteri generali per l'assistenza della forza pubblica, già previsti dagli artt. 3 e 5 del d.-l. n. 551 del 1988, ma anche il potere di considerare casi particolari per negare l'assistenza della forza pubblica, altrimenti dovuta in base ai criteri generali. In tal modo l'autorità amministrativa potrebbe esaminare singoli procedimenti esecutivi e valutare comparativamente la situazione del locatore, che procede all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, e quella del conduttore, che subisce l'esecuzione forzata. Ciò comporterebbe una revisione della valutazione già operata dal giudice, il quale nel provvedimento di rilascio fissa la data dell'esecuzione, tenendo conto sia delle condizioni del conduttore e del locatore sia delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio (art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392).

Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata violerebbe il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24, primo comma, Cost.), che comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, destinata a dare attuazione al provvedimento adottato dal giudice; mentre la facoltà attribuita al prefetto di ritardare singole esecuzioni, non per ragioni di ordine generale, bensì in considerazione di esigenze che sono state già valutate dal giudice, si risolverebbe in un diniego di giustizia per il soggetto che ha ottenuto il provvedimento giurisdizionale.

Il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata violi anche la garanzia costituzionale della proprietà privata (art. 42, primo e secondo comma, Cost.). L'intervento del prefetto, che non è limitato ad un periodo di tempo determinato e ristretto, imporrebbe un sacrificio anche ai proprietari che hanno urgente necessità di adibire l'immobile ad abitazione propria e comprenderebbe, secondo la norma di interpretazione autentica ma non secondo le disposizioni interpretate, anche i titoli di sfratto per morosità del conduttore. Inoltre il blocco delle esecuzioni per un lungo periodo di tempo, pur non costituendo giuridicamente una proroga dei contratti di locazione, sarebbe ad essa assimilabile, giacché egualmente non consente al locatore di ottenere la disponibilità dell'immobile. Il sacrificio del diritto di proprietà non sarebbe giustificato da interessi generali, i quali sono stati già tenuti presenti nella disciplina legale dei contratti di locazione, ma sarebbe disposto solo nell'interesse del singolo conduttore. In tal modo verrebbero posti a carico del locatore oneri assistenziali che non gli competono.

Sarebbe, infine, violata anche la garanzia che la funzione giurisdizionale sia esercitata da magistrati (art. 102, primo comma, Cost.). Difatti la fissazione della data di esecuzione è stabilita dal giudice che adotta il provvedimento di rilascio ed è compresa nell'attività giurisdizionale, mentre la disposizione denunciata consentirebbe all'autorità amministrativa di rivedere sostanzialmente tale provvedimento, differendo anche per anni il compimento dell'esecuzione mediante il rifiuto di assistenza della forza pubblica.

2. — Si è costituito nel giudizio, concludendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, il locatore che aveva chiesto al pretore, quale giudice dell'esecuzione, di accertare quando dovesse essere ottenuta, secondo i criteri di priorità legale stabiliti in via generale, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

La parte privata ha presente che il d.-l. denunciato non è stato convertito in legge, ma ritiene che vi sia ancora interesse ad una decisione di merito sui limiti di costituzionalità dell'ingerenza della pubblica amministrazione nell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che dispongono il rilascio di immobili per uso abitativo. Ciò perché la norma denunciata aveva effetti meramente interpretativi e si può presumere che il suo contenuto corrisponda a quello delle disposizioni interpretate, tuttora in vigore. Inoltre l'interpretazione autentica, contenuta nell'art. 2, comma 5, del d.-l. n. 443 del 1996, tenderebbe a corrispondere al diritto vivente nella prassi applicativa delle prefetture. Infine, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 84 del 1996), la norma contenuta in un atto che ha forza di legge al momento in cui, in ordine ad essa, viene sollevata la questione di legittimità costituzionale, continua ad essere oggetto della verifica di costituzionalità quando permanga nell'ordinamento una norma identica, perché riprodotta nella sua espressione testuale o nel suo contenuto precettivo essenziale da altra disposizione successiva, alla quale dovrà riferirsi la pronuncia.

3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

La questione sarebbe inammissibile perché il d.-l. n. 443 del 1996, denunciato dal giudice rimettente, non è stato convertito in legge, avendo la Camera dei deputati votato contro il disegno di legge di conversione nella seduta del 9 ottobre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238, serie generale, del 10 ottobre 1996).

Nel merito l'Avvocatura ritiene che il dubbio di legittimità costituzionale derivi dall'erronea premessa interpretativa secondo la quale l'art. 2, comma 5, del d.-l. n. 443 del 1996 consentirebbe al prefetto di esaminare i singoli procedimenti esecutivi e di valutare comparativamente la situazione del locatore, che procede all'esecuzione, e quella del conduttore, che la subisce. La norma denunciata avrebbe, invece, inteso evitare che la fissazione di criteri generali per la concessione della forza pubblica, demandata al prefetto dagli artt. 3 e 5 del d.-l. n. 551 del 1988, potesse cristallizzarsi in un provvedimento immutabile, inadeguato ad adattarsi al mutevole atteggiarsi della situazione abitativa nel tempo, mentre non sarebbe comunque consentita alcuna comparazione delle posizioni delle parti interessate all'esecuzione.

La norma denunciata, correttamente interpretata, non sarebbe in contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, giacché, ad avviso dell'Avvocatura, le attribuzioni del prefetto non interferiscono con quelle dell'autorità giudiziaria, alla quale sola è rimessa la valutazione del caso concreto e della posizione delle parti, mentre il prefetto valuta la compatibilità dell'effettiva esecuzione del rilascio dell'abitazione con gli interessi generali.

Non sarebbe neppure violato l'art. 42, primo e secondo comma, della Costituzione, giacché la norma denunciata non comprimerebbe la proprietà e la libera disponibilità dell'immobile in modo indefinito e senza ancoraggio al pubblico interesse, che l'autorità amministrativa è, appunto, chiamata a valutare.

Non sarebbe, infine, violato l'art. 102, primo comma, della Costituzione, perché la competenza rimessa al prefetto non ha natura né funzione giurisdizionali. Il provvedimento di rilascio adottato dal giudice e la procedura esecutiva rimarrebbero integri, mentre il prefetto avrebbe solo il compito, nel concedere l'assistenza della forza pubblica, di contemperare le esigenze generali con quelle particolari.

4. — In prossimità dell'udienza la parte privata ha depositato una memoria per illustrare gli argomenti a sostegno dell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale e per chiedere, anzitutto, il trasferimento del sindacato di costituzionalità dall'art. 2, comma 5, del d.-l. 8 agosto 1996, n. 443, nel frattempo decaduto, alla disposizione, contenuta nell'atto avente forza di legge attualmente in vigore (art. 1-bis del d.-l. 19 giugno 1997, n. 172, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1997, n. 240), che riproduce espressamente il medesimo testo. Il trasferimento della questione di legittimità costituzionale da un atto normativo all'altro è stato ammesso dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 84 del 1996 e n. 429 del 1997) sul presupposto della permanenza

della medesima norma nell'ordinamento, perché riprodotta da altra disposizione successiva alla quale dovrà riferirsi la pronuncia. Questo sarebbe, appunto, il caso della norma denunciata dal pretore di Firenze, che, sebbene contenuta in un d.-l. non convertito, continua a sopravvivere grazie alla formulazione dell'art. 1-bis del d.-l. n. 172 del 1997, convertito nella legge n. 240 del 1997, che deve essere applicato nel giudizio principale, rimasto sospeso.

Nel merito i termini della questione sarebbero posti con chiarezza dall'ordinanza di rimessione. La norma denunciata attribuirebbe al prefetto, oltre alla potestà di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani adibiti ad abitazione, anche il potere di determinare puntualmente i tempi e le modalità di concessione della stessa nei singoli casi. Ciò comporterebbe, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, la sostituzione di un'attività amministrativa largamente discrezionale alla funzione giurisdizionale. Il legislatore, libero di disciplinare la durata del rapporto di locazione, non potrebbe conseguire tale risultato vanificando il diritto di ottenere l'esecuzione forzata, componente essenziale della tutela giurisdizionale dei diritti, per sfratti relativi a rapporti di locazione esauriti.

Il potere di concedere o negare nei singoli casi l'uso della forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di rilascio degli immobili porterebbe ad una sovrapposizione delle valutazioni del prefetto a quelle del giudice, consentendo di paralizzare, senza alcun criterio stabilito dalla legge, l'esecuzione della sentenza o dell'ordinanza di convalida dello sfratto. Né sarebbe consentito all'amministrazione bilanciare la condizione del locatore e quella del conduttore o introdurre la valutazione di interessi pubblici e privati estranei al processo.

La mancata concessione della forza pubblica inciderebbe anche sul contenuto essenziale del diritto di proprietà, la cui funzione sociale è già perseguita dalla legislazione tributaria e dalla legislazione speciale delle locazioni. Questa esprime un favore per la parte contraente considerata più debole e non sarebbe ammissibile un'ulteriore compressione della proprietà nell'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali che sono stati emanati già tenendo conto della condizione delle parti per stabilire la data dell'esecuzione (art. 56 della legge n. 392 del 1978).

La disposizione denunciata violerebbe anche l'essenza e l'autonomia della giurisdizione, giacché l'autorità amministrativa, richiesta di concorrere con la forza pubblica all'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale o del comando contenuto nel titolo esecutivo, non è chiamata ad esercitare una potestà amministrativa, ma a prestare un'attività materiale per realizzare il fine della giurisdizione contro chi non adempie. Nell'esplicazione di tale servizio non sarebbe consentita alcuna valutazione di opportunità, come avverrebbe, invece, se le determinazioni del prefetto si sovrapponevano al provvedimento del giudice, compromettendo, con una graduazione amministrativa nell'esecuzione degli sfratti, il diritto del proprietario a conseguire la restituzione dell'immobile alla scadenza fissata dal giudice.

La norma denunciata configurerebbe un rinvio senza limiti della possibilità di ottenere la disponibilità del bene da parte del proprietario, mentre la stessa proroga delle locazioni, secondo l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, deve essere contenuta entro un ristretto spazio temporale ed essere dettata da rilevanti esigenze sociali, senza che si realizzi una definitiva ed irreversibile compressione della facoltà di godimento del proprietario (sentenze n. 225 del 1976 e n. 323 del 1993).

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale investe i poteri attribuiti al prefetto dalla disciplina dell'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione.

Il pretore di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del d.-l. 8 agosto 1996, n. 443 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonché disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani), che stabilisce, dettando interventi nel settore abitativo, che gli artt. 3 e 5 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare

l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso abitazione, con esclusione soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di locazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.

Il potere attribuito al prefetto di valutare singoli casi per attribuire o meno l'assistenza della forza pubblica nell'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali sarebbe in contrasto: *a)* con il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24, primo comma, della Costituzione), che comprende anche la fase dell'esecuzione forzata; *b)* con la garanzia costituzionale della proprietà privata (art. 42, primo e secondo comma, della Costituzione), giacché il proprietario dell'immobile verrebbe privato della disponibilità dello stesso senza limiti di tempo ed in base ad una valutazione discrezionale del prefetto; *c)* con la garanzia che la funzione giurisdizionale sia esercitata da magistrati (art. 102, primo comma, della Costituzione), mentre la valutazione del prefetto, che differisce sostanzialmente l'esecuzione, si sovrapporrebbe a quella del giudice.

2. — Dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, il d.-l. n. 443 del 1996, che contiene la disposizione denunciata dal pretore di Firenze, è decaduto, non essendo stato approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 9 ottobre 1996, il disegno di legge di conversione. Tuttavia la questione di legittimità costituzionale sopravvive in riferimento all'art. 1-bis, aggiunto, dalla legge 25 luglio 1997, n. 240, in sede di conversione, al d.-l. 19 giugno 1997, n. 172 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa), che ha un contenuto normativo identico a quello espresso dall'art. 2, comma 5, del d.-l. n. 443 del 1996. La norma si qualifica come di interpretazione degli artt. 3 e 5 del d.-l. n. 551 del 1988 (convertito nella legge n. 61 del 1989), che disciplinano l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di rilascio degli immobili urbani adibiti ad abitazione ed i poteri attribuiti in questo ambito al prefetto (che si esercitano fino al 31 ottobre 1998 in forza del d.-l. 2 febbraio 1998, n. 7) non solo per la fissazione dei criteri generali di impiego della forza pubblica, ma anche in ordine ai tempi ed alle modalità di concessione della stessa in correlazione alle singole situazioni di volta in volta emergenti.

La norma interpretativa ha efficacia retroattiva, giacché il suo contenuto prescrittivo può essere ricondotto all'ambito normativo della legge interpretata, la quale trova così applicazione soltanto nel significato imposto dalla legge di interpretazione autentica. Il medesimo contenuto normativo del decaduto d.-l. n. 443 del 1996 trova espressione, egualmente retroattiva, nell'art. 1-bis del d.-l. n. 172 del 1997, al quale va dunque riferito lo scrutinio di legittimità costituzionale.

3. — La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.

La norma denunciata, nel fare riferimento ai poteri conferiti al prefetto per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso abitativo, contiene due distinti enunciati normativi. Il primo ribadisce il potere di fissare criteri generali per la concessione dell'assistenza della forza pubblica, sulla base del parere periodicamente fornito dalla commissione consultiva costituita presso la prefettura, tenendo conto della generale situazione abitativa della provincia e delle richieste di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario. Questa attribuzione del prefetto non è oggetto dei dubbi di legittimità costituzionale proposti dal pretore di Firenze.

Il secondo enunciato normativo dell'art. 2, comma 5, del d.-l. n. 443 del 1996 (ed ora dell'art. 1-bis del d.-l. n. 172 del 1997), il solo investito dalla questione di legittimità costituzionale, interpreta gli artt. 3 e 5 del d.-l. n. 551 del 1988, nel senso che il prefetto può anche determinare puntualmente i tempi e le modalità di concessione della forza pubblica in correlazione alle situazioni di volta in volta emergenti ed in deroga all'ordine di presentazione delle richieste, in tal modo intervenendo nella singola procedura esecutiva, che può non essere portata a compimento per effetto della determinazione amministrativa del prefetto.

L'interpretazione degli artt. 3 e 5 del d.-l. n. 551 del 1988 imposta dal legislatore si differenzia da quella in precedenza enunciata dalla Corte di cassazione che, dichiarando manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale relativa ai poteri attribuiti al prefetto, aveva ritenuto che a quest'ultimo non è rimesso l'eser-

cizio di alcuna funzione interferente con la giurisdizione, bensì solo l'adozione di provvedimenti strumentali ed ausiliari rispetto a quelli propri del procedimento di esecuzione forzata per rilascio. In questa prospettiva, la graduazione nella concessione della forza pubblica attua una regolamentazione preventiva dell'attività di collaborazione alla vera e propria esecuzione forzata, dettata nell'esercizio di una funzione che rimane anche sostanzialmente di natura amministrativa, senza che il prefetto possa incidere sui singoli procedimenti esecutivi, se non attraverso i criteri generali preventivamente stabiliti. In questo ambito, per un verso il potere del prefetto non comporta alcun esame del titolo esecutivo, per altro verso resta attribuito al giudice dell'esecuzione il potere di controllare anche l'osservanza dei criteri generali stabiliti dal prefetto.

L'interpretazione vincolante dettata ora dal legislatore consente invece al prefetto, nel determinare puntualmente tempi e modalità di concessione della forza pubblica anche in deroga all'ordine delle richieste, di conoscere delle singole esecuzioni con un intervento che — secondo la lettura della norma offerta dal giudice rimettente, plausibile giacché l'interpretazione autentica tende proprio a discostarsi dalla precedente interpretazione affermata nella giurisprudenza — perde i caratteri della mera collaborazione all'esecuzione forzata, della ausiliarità e della strumentalità rispetto al provvedimento giurisdizionale. Si tratta di un intervento che giunge a determinare un sostanziale differimento amministrativo della singola esecuzione forzata, incidendo in tal modo sul principio costituzionale della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive. Difatti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24, primo comma, Cost.) comprende la fase dell'esecuzione forzata, la quale è diretta a rendere effettiva l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali, che non può essere elusa o condizionata da valutazioni amministrative di opportunità.

L'illegittimità costituzionale della norma interpretativa non travolge la disposizione interpretata, il cui contenuto normativo permane nel senso rispettoso della tutela e della funzione giurisdizionale, che la giurisprudenza aveva già individuato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis del d.-l. 19 giugno 1997, n. 172 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa), aggiunto dalla legge di conversione 25 luglio 1997, n. 240, nella parte in cui prevede che il prefetto possa determinare il differimento della singola esecuzione forzata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 322

Sentenza 14-24 luglio 1998**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

Prescrizione e decadenza - Sospensione della prescrizione - Applicabilità tra le società di persone e i loro amministratori per le azioni di responsabilità contro questi ultimi, finché sono in carica - Lesione del principio di eguaglianza e disparità di trattamento in riferimento alle società di capitali - Violazione del diritto di azione e di difesa di tali società a fronte delle irregolarità dei loro amministratori - Omessa previsione della sospensione della prescrizione del diritto di azione tra la società di capitali ed i suoi amministratori finché sono in carica - Illegittimità costituzionale.

(C.C., art. 2941, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da GE.COL. S.r.l. contro Romaldi Michele, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione della GE.COL. S.r.l. e di Romaldi Michele;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1998 il giudice relatore Annibale Marini;

Udito l'avvocato Giampiero Paoli per la GE.COL. S.r.l..

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di cassazione, nel corso di un giudizio di responsabilità promosso da una società a responsabilità limitata contro il suo amministratore per fatti commessi nel periodo in cui l'attrice era costituita come società in accomandita semplice, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale.

timità costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le società di persone ed i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

2. — Ad avviso della Corte rimettente, la disparità di trattamento che la norma denunciata comporterebbe tra le società di persone e quelle di capitali sarebbe irragionevole «in quanto non ancorabile ad una sostanziale diversità di tutela apprestata dalla legge».

La differente disciplina che il codice detta per le società di persone e per quelle di capitali in tema di revoca degli amministratori e di azione di responsabilità contro questi ultimi (senza, peraltro, che l'esercizio di siffatti strumenti di tutela possa considerarsi meno agevole nell'ambito delle società di capitali), non varrebbe, infatti, a giustificare la diversa regolamentazione della sospensione della prescrizione, rinvenendo quest'ultima la sua ragion d'essere nella «pratica impossibilità o difficoltà di esercitare il diritto per una condizione particolare del titolare (art. 2942 cod. civ.) ovvero per una speciale relazione esistente fra costui ed il soggetto passivo (art. 2941 cod. civ.)».

Il particolare rapporto tra le società di capitali ed i loro amministratori — che costituirebbe la *ratio* della sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 7, del cod. civ. — sussisterebbe, infatti, in modo ancora più incisivo nelle società di persone, ove il vincolo personale sarebbe più intenso ed i condizionamenti più agevoli e frequenti.

La norma denunciata, dunque, con l'escludere la sospensione della prescrizione tra le società di persone ed i loro amministratori finché sono in carica per le azioni di responsabilità contro di essi, risulterebbe lesiva sia del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, che richiede uniformità di trattamento di situazioni omogenee, sia del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, sotto il profilo della possibilità di una adeguata tutela delle società di persone a fronte delle irregolarità dei loro amministratori.

La rilevanza della questione deriverebbe dalla circostanza che il credito azionato nei confronti dell'amministratore riguarda, come si è detto, il periodo in cui l'attrice era costituita come società in accomandita semplice. Sicché, solo l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione denunciata potrebbe consentire l'accoglimento del ricorso proposto avverso la sentenza con cui sono stati dichiarati prescritti i diritti maturati dalla società anteriormente ad una certa data.

3. — Si è costituita dinanzi a questa Corte la società ricorrente nel giudizio *a quo*, che — argomentando in modo sostanzialmente non dissimile dalla ordinanza di rimessione — ha concluso per l'accoglimento della questione.

In particolare, secondo la parte privata, mentre i soci di una società di capitali potrebbero — a nulla rilevando l'eventuale dissenso degli amministratori — rimuovere questi ultimi dalla carica ed esercitare nei loro confronti l'azione di responsabilità, la stessa possibilità sarebbe condizionata per i soci di una società in accomandita semplice — ai sensi dell'art. 2319 del cod. civ. — al consenso dei soci accomandatari; sicché, sarebbe del tutto immotivata la diversa e meno favorevole disciplina in tema di sospensione della prescrizione che il codice detta per le società di persone rispetto a quella stabilita dall'art. 2941, n. 7, del cod. civ. per le società di capitali.

La denunciata disparità di trattamento, conclude la parte, sarebbe ancor più ingiustificata anche alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto alle società di persone «una sia pur limitata soggettività giuridica».

4. — La parte privata resistente nel giudizio *a quo* ha depositato atto di costituzione oltre il termine prescritto.

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione dubita — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — della legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le società di persone ed i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

2. — La questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.

3. — Ai fini del decidere, va anzitutto esclusa, in conformità al diritto vivente, l'applicabilità, sia diretta che analogica, della norma denunciata alle società di persone.

4. — Può, dunque, passarsi all'esame della questione di costituzionalità che, in relazione all'oggetto del giudizio *a quo*, riguarda la disparità di trattamento tra le società di capitali e la società in accomandita semplice per essere le prime, in quanto persone giuridiche, ricomprese nella previsione dell'art. 2941, n. 7, del codice civile da cui risulta, invece, esclusa, per l'assenza della personalità giuridica, la seconda.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «se esorbita dai compiti del giudice delle leggi quello di creare una nuova fattispecie di sospensione della prescrizione, deve ritenersi lecito sindacare l'omissione legislativa nell'ambito di una ipotesi già determinata», evidenziando altresì come in questo caso «la norma richiamata deve costituire un valido *tertium comparationis*, tale da rendere illegittima l'omissione e conseguentemente doverosa la sentenza additiva della Corte» (sentenza n. 2 del 1998). Quel che si tratta, allora, di accertare è se la società in accomandita semplice possa considerarsi omogenea alle società di capitali, e se, conseguentemente, la sua esclusione dall'ambito della norma censurata risulti lesiva del principio di eguaglianza (art. 3, Cost.).

L'omogeneità delle fattispecie poste a raffronto deve essere, poi, valutata in rapporto alla *ratio* della norma denunciata, verificando, in particolare, se tale *ratio* sia riferibile indistintamente a tutte le fattispecie che si tratta di confrontare.

È noto che le cause di sospensione della prescrizione consistono in talune circostanze, specificate dal legislatore, che ostacolano o rendono difficile l'esercizio del diritto e giustificano, pertanto, l'inerzia del titolare.

Ed è del pari noto che le cause di sospensione sono suddivise dal codice in due categorie a seconda che siano costituite da una speciale relazione giuridica esistente tra il titolare del diritto ed il soggetto passivo o da una condizione particolare del titolare del diritto.

Nella prima categoria è contemplata la causa di sospensione prevista dalla norma denunciata la quale sarebbe giustificata dalla circostanza che la permanenza in carica degli amministratori viene di fatto ad ostacolare la possibilità, in capo alla persona giuridica, di acquisire una piena conoscenza del loro operato e, conseguentemente, di valutare se gli amministratori siano incorsi in violazioni dei loro obblighi rilevanti per l'esercizio dell'azione di responsabilità.

Mentre, secondo una diversa tesi dottrinale, formulata sotto il vigore del codice civile del 1865, la *ratio* della sospensione della prescrizione andrebbe individuata per la società commerciale nella identità che si verrebbe a determinare nell'esercizio dell'azione di responsabilità tra la persona che dovrebbe agire e quella contro cui l'azione dovrebbe essere rivolta. Si è detto, infatti, che essendo la società commerciale, come persona giuridica, rappresentata dagli amministratori, questi, se dovessero agire contro se stessi, riunirebbero in sé la duplice qualità di attori (in senso formale) e di convenuti.

Indipendentemente dall'opinione che si ritenga al riguardo preferibile, una *ratio* identica a quella posta a base della norma denunciata ricorre anche per la società in accomandita semplice che, come quelle dotate di personalità giuridica, è gestita da uno o più amministratori che agiscono per la stessa e che, dunque, sono responsabili per la inosservanza degli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal contratto sociale.

Se, dunque, la *ratio* della sospensione della prescrizione è, comunque, riferibile al rapporto gestorio che lega la società all'amministratore, è evidente come resti del tutto irrilevante a tal fine che si tratti di una società avente personalità giuridica o — come nel caso sottoposto all'esame del giudice *a quo* — di una società in accomandita semplice.

La diversità di disciplina che il legislatore detta per le società di capitali e per la società in accomandita semplice in tema di azione di responsabilità e di revoca dell'amministratore non risulta d'altro lato in contrasto, come rilevato anche dalla Corte rimettente, con la ricorrenza in tutti i suddetti tipi societari di una identica *ratio* legittimante la sospensione della prescrizione e, dunque, con l'omogeneità, sotto tale aspetto, della società in accomandita semplice rispetto a quelle di capitali.

Omogeneità che rende la esclusione della società in accomandita semplice dall'ambito applicativo della norma denunciata del tutto priva di ragionevole giustificazione e, pertanto, lesiva del principio di eguaglianza.

Resta in tal modo assorbita ogni altra censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 323

Sentenza 14-24 luglio 1998

Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione Sardegna - Caccia - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia - Periodo di caccia - Violazione dei limiti posti dallo statuto speciale per la Sardegna alla competenza legislativa della regione in materia di caccia (art. 18 della legge n. 157/1992 e direttiva n. 79/409/CEE) - Rispetto degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica - Nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica nel quale deve includersi la disciplina delle modalità di caccia - Vincolo stabilito dalla disciplina statale anche per le regioni speciali e le province autonome - Limiti delle regioni nei confronti non del potere di deroga alla disciplina dei periodi venatori, bensì alla disciplina statale e alla giurisprudenza comunitaria - Illegittimità costituzionale.

[Legge regione Sardegna 16 dicembre 1996, art. 49, comma 1, lettera b)].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione Sardegna riapprovata il 16 dicembre 1996, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 3 gennaio 1997, depositato in cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1997.

Visto l'atto di costituzione della regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1998 il giudice relatore Fernanda Contrì;

Uditi l'avv. Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avv. Sergio Panunzio per la regione Sardegna.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale della legge della regione Sardegna recante «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna» riapprovata, a séguito di rinvio gover-

nativo, dal Consiglio regionale della Sardegna il 16 dicembre 1996, per contrasto con l'art. 3 dello statuto per la Sardegna, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in relazione all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il periodo venatorio), ed all'art. 7.4 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

In sede di riapprovazione a maggioranza assoluta, il Consiglio regionale ha apportato modifiche al testo originario, accogliendo i rilievi formulati con il rinvio governativo del 6 settembre 1996, ad eccezione di quello concernente l'art. 49, comma 1, lettera *b*), nella parte in cui prevede un periodo di caccia agli uccelli migratori, nel medesimo articolo elencati, dalla terza domenica di settembre fino all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo.

Secondo il rinvio governativo, richiamato nel ricorso, tale disposizione viola i limiti posti dallo statuto speciale per la Sardegna alla competenza legislativa della regione in materia di caccia, sia per il contrasto con l'art. 18 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157 — che indica il 31 gennaio quale termine ultimo per la caccia — considerato norma fondamentale di riforma economico-sociale; sia per il contrasto con gli obblighi comunitari derivanti dalla direttiva 79/409/CEE. A quest'ultimo riguardo, il ricorrente richiama la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 17 gennaio 1991 (causa C-157/89), nella quale si dichiarò «che la Repubblica italiana, autorizzando la caccia a diverse specie migratorie fino al 28 febbraio, ed in taluni casi fino al 10 marzo, durante il periodo di ritorno di tali specie al luogo di nidificazione, era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza della direttiva del Consiglio 79/409/CEE».

Il Presidente del Consiglio dei Ministri rileva altresì che dalla relazione della commissione consiliare competente risulta che «non ci si è adeguati al limite massimo per l'esercizio venatorio del 31 gennaio, perché non conciliabile con la reale presenza della fauna migratoria nel territorio della regione Sardegna»; ma, lamenta il ricorrente, «di tale affermazione non è stata data alcuna dimostrazione».

2. — Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la regione Sardegna per argomentare l'infondatezza del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'ente resistente eccepisce che le norme comunitarie non stabiliscono il termine del 31 gennaio per la caccia alle specie in questione, né l'obbligo della regione di stabilirlo risulta dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee richiamata nel ricorso. L'art. 7.4 della direttiva 79/409/CEE non prevede, osserva la regione, termini rigidi ed uniformi, ma, per quanto riguarda le specie migratorie, impone agli Stati membri di provvedere «a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione». La direttiva comunitaria non esclude, ad avviso del resistente, che, all'interno di uno stesso Stato membro, le autorità regionali disciplinino diversamente i periodi di caccia, purché essi «corrispondano agli effettivi movimenti migratori nei diversi territori, quali risultano dalle rilevazioni».

Ad avviso della regione Sardegna, la stessa giurisprudenza comunitaria invocata dal ricorrente consente al legislatore regionale di derogare alla disciplina statale uniforme dei periodi venatori qualora risulti che nel territorio di una regione le specie migratorie passano in un periodo successivo al 31 gennaio.

Quanto alla lamentata violazione del limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione eccepisce che la legge n. 157 del 1992 può ricondursi a tale categoria di norme solo con riferimento alla disciplina delle specie cacciabili, non anche con riferimento ai periodi di caccia.

3. — In prossimità dell'udienza, la regione autonoma della Sardegna ha depositato una memoria illustrativa nella quale vengono più ampiamente svolti argomenti già addotti con l'atto di costituzione per dedurre l'infondatezza del ricorso. In tale memoria la difesa della regione insiste — con ampi riferimenti alla giurisprudenza costituzionale — sull'impossibilità di ricondurre la disciplina statale dei periodi venatori invocata dal ricorrente alla categoria delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. A questo riguardo, si osserva che l'imposizione di un limite temporale invalicabile «priverebbe del tutto le regioni della possibilità di conformare alle proprie peculiarità ambientali i principi ricavabili dalle leggi di riforma». La regione aggiunge che l'art. 51 della delibera

legislativa impugnata attribuisce all'assessore regionale alla difesa dell'ambiente la potestà di limitare o vietare l'esercizio venatorio qualora sopravvenute condizioni stagionali o climatiche dimostrino la necessità di maggiori livelli di protezione della fauna selvatica.

Nella memoria, l'ente territoriale resistente menziona altresì le decisioni di questa Corte nn. 63 del 1990 e 449 del 1997 — per sottolineare come la caccia non sia riducibile al mero abbattimento di animali selvatici, rappresentando anche «un mezzo di regolazione della fauna selvatica» — e richiama la legislazione francese, applicabile nel vicino territorio corso, che consente la caccia di un ristretto elenco di specie selvatiche anche nel mese di febbraio.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sottopone al controllo di costituzionalità l'art. 49, comma 1, lettera *b*), della legge riapprovata dal Consiglio regionale della Sardegna il 16 dicembre 1996 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna» che, in deroga a quanto previsto per le specie elencate dal precedente art. 48, prolunga fino all'ultimo giorno di febbraio il periodo di caccia ad alcune specie di uccelli (colombaccio, beccaccia, beccacino, merlo, tordo sassello, tordo bottaccio, cesena, storno, marzaiola, alzavola, pavoncella). L'art. 49, comma 1, lettera *b*), dell'impugnata delibera legislativa viene censurato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella parte in cui consente di abbattere gli elencati esemplari di fauna selvatica dalla terza domenica di settembre fino all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo, per contrasto con l'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che prevede il rispetto degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

Quest'ultimo limite viene invocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il periodo venatorio), che autorizza le regioni a disciplinare i periodi di caccia in modo difforme da quanto in esso previsto «per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali», precisando però che «i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio».

Il limite degli obblighi internazionali si assume violato in riferimento all'art. 7.4 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che impone agli Stati membri di provvedere, in relazione alle specie migratrici, «a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».

Le censure avanzate dal Governo riguardano anche l'omessa dimostrazione dell'assunto — che viene esplicitato nella relazione della commissione consiliare competente e dal quale sembra trarre origine la disciplina impugnata — secondo il quale «non ci si è adeguati al limite massimo per l'esercizio venatorio del 31 gennaio, perché non conciliabile con la reale presenza della fauna migratoria nel territorio della regione Sardegna».

2. — La questione è fondata.

3. — La costante giurisprudenza di questa Corte, nel riconoscere carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale alle disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili (sentenze nn. 272 del 1996, 35 del 1995, 577 del 1990, 1002 del 1988), implica — contrariamente all'avviso della regione resistente — che tale carattere sia proprio anche delle norme strettamente connesse con quelle che individuano le specie ammesse al prelievo venatorio.

La richiamata giurisprudenza costituzionale muove dalla premessa che la disciplina statale vincola anche le regioni speciali e le province autonome nella parte in cui delinea il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, nel quale deve includersi — accanto alla elencazione delle specie cacciabili — la disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. Al novero di tali misure va ascritta la disciplina che, anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio.

Il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali deriva invero sia da disposizioni che si caratterizzano per il loro contenuto riformatore, per la loro posizione di norme-principio e per l'attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza; sia da «norme legate con queste da un rapporto di coesistenzialità o di necessaria integrazione, che rispondano complessivamente ad un interesse unitario ed esigano, pertanto, un'attuazione su tutto il territorio nazionale» (sent. n. 1033 del 1988).

Non potendosi disconoscere il rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione intercorrente tra le disposizioni che individuano le specie ammesse al prelievo venatorio e quelle — volte ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili — che tale prelievo delimitano dal punto di vista temporale, la questione sollevata deve essere accolta.

L'accoglimento della presente questione non comporta tuttavia che le regioni siano prive del potere di deroga alla generale disciplina dei periodi venatori, per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali, entro l'arco temporale definito dall'art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, potere che deve essere preceduto dall'accertamento — condotto attraverso procedure e strumenti attendibili dal punto di vista tecnico-scientifico — delle condizioni e dei presupposti di ordine ambientale richiesti dalla disciplina statale, oltre che dalla giurisprudenza comunitaria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, lettera b), della legge della regione Sardegna recante «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna», riapprovata, a séguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale della Sardegna il 16 dicembre 1996.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 324

Sentenza 14-24 luglio 1998**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Misure di sicurezza- Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Applicabilità ai minori prosciolti per vizio totale di mente e giudicati socialmente pericolosi per delitto non colposo, punibile con pena superiore a due anni di reclusione - Parità di trattamento tra minori ed adulti - Lesione della tutela dei minori e del principio di eguaglianza per trattamento uguale in situazioni diverse - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Contrasto con le norme internazionali pattizie in materia - Inammissibilità nella parte in cui prevede condizioni di applicabilità delle misure di sicurezza in generale (art. 312 del c.p.p.) - Illegittimità costituzionale.

(C.P., artt. 222, primo, secondo e quarto comma, e 206, primo comma; c.p.p., art. 312).

(Cost., artt. 2, 3, 10, 27 e 31).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPO-
TOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222, quarto comma, del codice penale e dell'art. 312 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, iscritta al n. 499 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale per i minorenni di Brescia, in funzione di giudice per le indagini preliminari, nel corso di un procedimento a carico di una minorenni imputata di omicidio preterintenzionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 della Costituzione, dell'art. 222, quarto comma, del codice penale nonché, in quanto applicabili ai minori, degli artt. 206 cod. pen. e 312 cod. proc. pen., «nella parte in cui prevedono la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di minore prosciolto ex art. 88 cod. pen. per delitto non colposo punibile con pena superiore a due anni di reclusione e giudicato socialmente pericoloso, ovvero l'applicazione provvisoria della predetta misura».

Il remittente premette che il pubblico ministero ha richiesto il rinvio a giudizio dell'imputata, e che il consulente tecnico, nel corso delle indagini preliminari, concludeva per la totale incapacità della stessa per vizio di mente al momento del fatto, allegando altresì un giudizio di pericolosità sociale: conclusioni che il giudicante ritiene condivisibili.

Premette poi che il pubblico ministero ha chiesto l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 206 e 222, quarto comma, cod. pen. e 312 cod. proc. pen., contestualmente prospettando una eccezione di legittimità costituzionale delle stesse norme; e osserva che non può farsi ricorso all'art. 425 cod. proc. pen., che prevede la dichiarazione di non doversi procedere per mancanza di imputabilità derivante da vizio di mente, in quanto la sentenza n. 41 del 1993 di questa Corte costituzionale ha statuito l'impossibilità di tale declaratoria senza il supporto di un'indagine di merito.

Il giudice *a quo* dichiara di aderire all'opinione del pubblico ministero circa la inapplicabilità alla specie delle norme, di natura squisitamente processuale, degli artt. 36 e seguenti del d.P.R. n. 448 del 1988, e di ritenere applicabili nei confronti dei minori le misure di sicurezza che trovano la loro disciplina al di fuori della normativa speciale sul processo minorile, fra le quali è compreso il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

Così ritenuta la rilevanza della questione, posto che si procede nei confronti di un imputato minorenni affetto da vizio di mente e da reputarsi socialmente pericoloso, il remittente richiama la necessità che il trattamento penale degli imputati minorenni sia adeguatamente differenziato rispetto a quello degli adulti, ricordando in proposito la sentenza di questa Corte n. 168 del 1994, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione della pena dell'ergastolo per i minorenni.

Osserva poi che la misura di sicurezza ha valenza di sanzione criminale, onde trovano con riguardo ad essa applicazione i principi di personalità della responsabilità e del fine rieducativo della pena, di cui all'art. 27 della Costituzione.

Ciò posto, il giudice *a quo* ritiene che la previsione di una misura di sicurezza detentiva come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, applicabile ai minori, confligga con le esigenze di specificità della disciplina penale minorile, tanto più considerando la notoria mancanza di strutture speciali per i minorenni.

La totale assenza di differenziazione nel trattamento determinerebbe altresì un contrasto con le norme più generali di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, per il mancato trattamento differenziato di situazioni diverse e per l'assenza di tutela dei diritti di un soggetto per definizione debole, oltre che di una personalità in formazione.

Sussisterebbe infine contrasto con norme internazionali pattizie, costituzionalizzate attraverso l'art. 10 della Costituzione, in particolare con le norme delle dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del fanciullo, e delle c.d. «regole di Pechino», da cui discenderebbero impegni internazionali ad assicurare un trattamento differenziato al minore, in relazione alle precipue esigenze di tutela dello stesso, anche se sottoposto a procedimento penale.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.

Secondo l'Avvocatura erariale, se è vero che la specificità della situazione dei minorenni richiede un trattamento differenziato, tale principio non potrebbe essere inteso nel senso che, per il sol fatto che si tratti di soggetti minorenni, sia sempre e comunque necessario predisporre autonome strutture o autonomi procedimenti. L'assorbimento, nel caso di minore infermo di mente, della causa di esclusione dell'imputabilità derivante dall'età in

quella derivante dal vizio di mente renderebbe ragione della applicabilità della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, pur se il recupero del minore implichi terapie diverse rispetto a quelle da utilizzare per i soggetti adulti.

La difesa del Presidente del Consiglio ammette che la necessaria accentuazione della dimensione del recupero e la prevalenza di tale dimensione rispetto a quelle di difesa sociale e afflittiva richiederanno in futuro un ripensamento dell'istituto «dalle sue fondamenta», e che è auspicabile in sede legislativa una più sensibile differenziazione nel trattamento a seconda dell'età dei soggetti; ma afferma che all'iniziativa del legislatore non potrebbe sostituirsi questa Corte, cui si porrebbe l'alternativa fra una pronuncia demolitrice che determinerebbe un inaccettabile vuoto normativo, ed una pronuncia manipolativa che comporterebbe un inammissibile esercizio di discrezionalità politica.

Considerato in diritto

1. — La questione concerne le norme che prevedono la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, nella parte in cui riferiscono l'applicabilità di tale misura ai minori infermi di mente: e precisamente investe l'art. 222, quarto comma, del codice penale, ai cui sensi le disposizioni dello stesso articolo, relative ai casi di applicazione della misura di sicurezza in questione, si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato trovandosi in condizioni di infermità psichica, intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, o sordomutismo; l'art. 206 cod. pen., che prevede il ricovero provvisorio in ospedale psichiatrico giudiziario, durante le indagini o il giudizio, dell'infermo di mente o della persona in stato di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, e l'art. 312 cod. proc. pen., secondo cui l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza può essere disposta in qualunque stato e grado del procedimento. Le due ultime disposizioni sono impugnate in quanto applicabili ai minori.

Preliminarmente deve osservarsi che la censura del giudice *a quo*, formalmente indirizzata al quarto comma dell'art. 222 cod. pen., deve più correttamente intendersi riferita anche ai primi due commi dello stesso articolo, che disciplinano l'applicazione della misura di sicurezza nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ai sensi dell'art. 88 cod. pen.: laddove il quarto comma estende l'applicabilità delle stesse disposizioni al caso dei minori «prosciolti per ragione di età». Infatti l'ordinanza afferma che sussisterebbero nella fattispecie i presupposti per il proscioglimento *ex art. 88 cod. pen.*, e nel dispositivo denuncia le norme in questione «nella parte in cui prevedono la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di minore prosciolto *ex art. 88 cod. pen.*», nell'evidente presupposto che tale proscioglimento, nel caso, sottoposto al giudice *a quo*, di minore riconosciuto infermo di mente, debba pronunciarsi in luogo o a preferenza di quello *ex art. 98 cod. pen.* In ogni caso, il vizio denunciato riguarda le norme che prevedono l'applicazione della misura di sicurezza ai minori, in tutta la loro ampiezza: e in questa accezione più ampia la Corte ritiene di doverle prendere in considerazione.

Il remittente reputa che l'applicazione indifferenziata, in via definitiva o provvisoria, della predetta misura di sicurezza ai minori sia in contrasto con le esigenze di specificità del trattamento penale dei minori, risultanti anche da norme internazionali, e dunque confligga con gli artt. 27, 31 e 10 della Costituzione; che essa violi il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per il trattamento uguale riservato a situazioni diverse; e contrasti con le esigenze di tutela dei diritti di soggetti deboli e di personalità in formazione (art. 2 Cost.).

2. — Il giudice *a quo* muove dal presupposto — che condiziona la rilevanza della questione — che la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario sia tuttora applicabile, anche in via provvisoria, ai minori, autori di reati, riconosciuti infermi di mente e socialmente pericolosi: ciò, nonostante che il d.P.R. n. 448 del 1988 sul processo penale minorile, nel disciplinare, agli artt. da 36 a 41, il procedimento per l'applica-

zione delle misure di sicurezza, sia in via provvisoria, con la sentenza di non luogo a procedere nei confronti del minore non imputabile (art. 37), sia con la sentenza di proscioglimento per assenza di imputabilità o con la sentenza di condanna (art. 39), non faccia alcuna menzione di tale misura, ma si riferisca esplicitamente solo alle misure della libertà vigilata (eseguita nelle forme delle prescrizioni o della permanenza in casa: art. 36, comma 1) e del riformatorio giudiziario (eseguita nella forma del collocamento in comunità: art. 36, comma 2).

Benché il carattere di disciplina organica e apparentemente esaustiva, pur relativa ai soli aspetti esecutivi e non a quelli sostanziali (cfr. ordinanza n. 360 del 1990), che riveste il d.P.R. n. 448 del 1988 sul punto della applicazione di misure di sicurezza ai minori, possa indurre a dubitare della permanente riferibilità ai minori, in sede di applicazione provvisoria, della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, la disciplina del processo minorile non ha comunque inciso sulla esplicita previsione normativa, contenuta nell'art. 222, cod. pen., della applicazione ai minori della predetta misura di sicurezza in esito al giudizio. D'altra parte la ricostruzione del sistema offerta dal remittente, e che condiziona la rilevanza della questione, il cui apprezzamento spetta anzitutto al giudice *a quo*, non appare palesemente implausibile: onde può darsi ingresso all'esame del merito.

3. — La questione è fondata.

La misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, a differenza di quella del riformatorio giudiziario, che è misura di sicurezza speciale per i minori (artt. da 223 a 226 cod. pen.), è prevista dalla legge in modo indifferenziato per adulti e minori, sul presupposto della presenza dell'infermità psichica (o delle situazioni ad essa assimilate), in relazione alla quale la misura dovrebbe assumere la duplice funzione di cura del soggetto e di tutela della società rispetto alla pericolosità dello stesso (cfr. sentenza n. 139 del 1982). La presenza del vizio totale di mente comporta anzi che anche ai minori non imputabili per ragioni di età, perché non hanno compiuto i quattordici anni, ovvero li hanno compiuti ma sono riconosciuti incapaci di intendere e di volere, a norma dell'art. 98 cod. pen., si applichino, in caso di pericolosità sociale, non già le misure di sicurezza previste per i minori imputabili e per quelli non imputabili ma non infermi di mente, bensì l'unica misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222, quarto comma, cod. pen.).

Quest'ultima è una misura di sicurezza detentiva (art. 215 cod. pen.), e per la sua esecuzione nei confronti di minori — a differenza di quanto avviene ad esempio per la libertà vigilata, misura anch'essa applicabile ad adulti e minori, ma eseguita nei confronti dei minori in forme speciali (art. 36, comma 1, d.P.R. n. 448 del 1988) — non è prevista alcuna modalità che tenga conto delle specifiche esigenze dei minori medesimi.

In sostanza il legislatore del codice penale del 1930 ha ritenuto che, in presenza di uno stato di infermità psichica tale da comportare il vizio totale di mente, la condizione di minore divenga priva di specifico rilievo e venga per così dire assorbita dalla condizione di infermo di mente: tanto che, come si è ricordato, persino se si tratta di minore riconosciuto non imputabile per ragioni di età, il regime di applicazione delle misure di sicurezza è quello previsto per l'infermo di mente adulto, e non quello riservato ai minori.

4. — Siffatta scelta non è compatibile con i principi derivanti dagli artt. 2, 3, 27 e 31 della Costituzione, in forza dei quali il trattamento penale dei minori deve essere improntato, sia per quanto riguarda le misure adottabili, sia per quanto riguarda la fase esecutiva, alle specifiche esigenze proprie dell'età minorile (cfr., fra le tante, sentenze nn. 403 e 109 del 1997, 168 del 1994 e 125 del 1992).

Le stesse esigenze sono espresse dalle norme internazionali relative alla tutela dei minori: in particolare, l'art. 40 della convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, afferma il diritto del fanciullo accusato di reato «ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, ... e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima» (comma 1); e chiama gli Stati a «promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato» (comma 3), nonché a prevedere, fra l'altro, soluzioni alternative all'assistenza in istituti «in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato» (comma 4).

Una misura detentiva e segregante come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, prevista e disciplinata in modo uniforme per adulti e minori, non può certo ritenersi conforme a tali principi e criteri: tanto più dopo che il legislatore, recependo le acquisizioni più recenti della scienza e della coscienza sociale, ha riconosciuto come la cura della malattia mentale non debba attuarsi se non eccezionalmente in condizioni di degenza ospedaliera, bensì di norma attraverso servizi e presidi psichiatrici extra-ospedalieri, e comunque non attraverso la segregazione dei malati in strutture chiuse come le preesistenti istituzioni manicomiali (artt. 2, 6 e 8 della legge 13 maggio 1978, n. 180). Né, più in generale, è senza significato che il legislatore del nuovo codice di procedura penale, allorché ha inteso disciplinare l'adozione di provvedimenti cautelari restrittivi nei confronti di persone inferme di mente, abbia previsto il ricovero provvisorio non già in ospedale psichiatrico giudiziario, ma in «idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero» (art. 286, comma 1; e cfr. anche art. 73).

L'assenza, negli ospedali psichiatrici giudiziari, di strutture *ad hoc* per i minori, correlata anche alla mancanza di casi di ricoveri di minori in tali istituti, per un verso conferma la diffusa consapevolezza presso gli operatori e gli stessi giudici minorili della incompatibilità di siffatta misura con la condizione di minore, consapevolezza di cui è ulteriore indice indiretto il silenzio serbato dal legislatore delegato, in sede di riforma del processo penale minorile, sui problemi collegati alla misura di sicurezza in esame, pur nell'ambito di una disciplina che si è sforzata di risultare esaustiva in ordine agli aspetti esecutivi delle misure di sicurezza; per altro verso rende ancor più palese detta incompatibilità.

In definitiva, le esigenze di tutela della personalità del minore coinvolto nel circuito penale non consentono in alcun caso, nemmeno dunque in quello di infermità psichica, di trascurare la condizione di minore del soggetto.

Il minore affetto da infermità psichica è prima di tutto un minore, e come tale va trattato, tutelato nei suoi diritti in quanto persona in formazione, ed assistito, anche nell'ambito del sistema giudiziario penale.

5. — Deve dunque dichiararsi la illegittimità costituzionale delle norme denunciate, che prevedono l'applicabilità ai minori della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve colpire il denunciato quarto comma dell'art. 222 del codice penale, che ha riguardo all'applicazione della misura ai minori «prosciolti per ragione di età»; ma deve investire altresì *in parte qua*, secondo quanto si è premesso, i primi due commi dello stesso art. 222, ove si prevede in generale, e dunque implicitamente anche nei confronti di minori (come conferma il quarto comma), l'applicazione della misura nel caso di proscioglimento per infermità psichica o condizioni assimilate, ai sensi degli artt. 88, 95 e 96 dello stesso codice. Deve poi colpire il denunciato art. 206 del codice penale, che disciplina l'applicazione provvisoria della misura, nella parte in cui si applica ai minori infermi di mente.

Spetterà al legislatore colmare con previsioni adeguate, anche in ordine all'apprestamento delle conseguenti misure organizzative e strutturali, il vuoto normativo che si viene a creare con l'eliminazione, relativamente ai minori, della misura di sicurezza oggi specificamente diretta a far fronte alla situazione di persone, giudicate pericolose, che abbiano commesso fatti di reato ma siano affette da infermità psichica che le renda non imputabili.

6. — I rilevati vizi di costituzionalità non concernono il pure denunciato art. 312 del codice di procedura penale, che si limita a stabilire le condizioni di applicabilità in via provvisoria delle misure di sicurezza in generale, in qualunque stato e grado del procedimento, ad opera del giudice su richiesta del pubblico ministero. In ogni caso è evidente che, caduta la possibilità di applicare ai minori, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, non vi può essere luogo ad applicare, nelle ipotesi qui considerate, tale disposizione: onde la relativa questione va dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, quarto comma, del codice penale;

c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 206, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario;

d) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 312 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: FRUSCELLA

98C0954

N. 325

Sentenza 14-24 luglio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Arbitrato - Controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli (nella specie: patate) - Obbligatorietà dell'arbitrato per le controversie che riguardino l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione o vendita - Lesione del diritto di azione - Autonoma manifestazione della volontà delle parti di devolvere la decisione delle controversie insorte sui contratti ad un collegio arbitrale - Illegittimità costituzionale.

(Legge 16 marzo 1988, n. 88, art. 11, comma 1).

(Cost., artt. 24, primo comma, e 102, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 16 marzo 1988, n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli), promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1997 dal Tribunale di Padova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la Sipa S.r.l. e l'Associazione Fucentina ed altra, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio civile promosso dalla Sipa S.r.l. contro l'Associazione produttori di patate di Avezzano il giudice unico del Tribunale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 16 marzo 1988, n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli).

Osserva il giudice *a quo* che nel caso in esame la parte convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità adita, in conseguenza della previsione di cui all'impugnata norma — previsione recepita anche dall'art. 10 dell'accordo interprofessionale per la patate concluso il 2 giugno 1995 presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali — secondo cui eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale. Il testo dell'art. 11 della legge n. 88 del 1988 impone di definire l'arbitrato in questione come obbligatorio (o necessario), non prevedendosi per le parti alcuna possibilità di deroga. E da tanto consegue, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (che prende inizio dalla sentenza n. 127 del 1977), l'illegittimità costituzionale dell'impugnata norma, la cui declaratoria acquista un'importanza preliminare nel giudizio *a quo*.

2. — Non si sono costituite parti private, né ha prestato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. — Il giudice unico del Tribunale di Padova dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, dell'art. 11 della legge 16 marzo 1988, n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli), ritenendo che tale norma preveda una forma di arbitrato obbligatorio che non consente alle parti di optare per la risoluzione in via giudiziaria delle controversie.

2. — La questione è fondata.

Costituisce orientamento consolidato di questa Corte (v. le sentenze n. 127 del 1977, n. 488 del 1991, n. 49 del 1994, n. 206 del 1994, n. 232 del 1994, n. 54 del 1996, n. 152 del 1996 e n. 381 del 1997) quello per cui l'arbitrato trova il proprio legittimo fondamento nella concorde volontà delle parti, sicché l'obbligatorietà *ex lege* del medesimo si traduce in un'illegittima compressione del diritto di difesa ed in una violazione del principio della tutela giurisdizionale. D'altronde l'arbitrato può ritenersi effettivamente non obbligatorio solo quando sia consentito a ciascuna delle parti in contesa, con decisione anche unilaterale, di adire il giudice ordinario.

La norma impugnata stabilisce che per le controversie «che riguardino l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale», con una formula sostanzialmente recepita anche dall'art. 10 dell'accordo interprofessionale del 2 giugno 1995 relativo alla campagna 1995 per le patate destinate alla trasformazione industriale.

Ora, pur non essendo il testo legislativo formulato in modo particolarmente chiaro, appare corretto l'assunto del giudice rimettente secondo cui la norma impugnata prevede una forma di arbitrato obbligatorio, dal momento che la medesima non lascia in effetti alcun margine all'eventuale difforme volontà di una delle parti di affidare la causa al giudizio dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Ed inoltre la legge individua *a priori* il collegio che sarà chiamato alla decisione.

Ne consegue che nella presente ipotesi valgono le stesse ragioni più volte indicate da questa Corte nelle sentenze sopra richiamate, che hanno concluso con la declaratoria di illegittimità costituzionale.

3.— Quanto all'osservazione che nel caso di specie essendo stato l'obbligo di ricorrere all'arbitrato recepito nell'accordo interprofessionale già menzionato le singole parti, aderendo alle associazioni che avevano concluso tale accordo, sarebbero vincolate da una clausola compromissoria, deve ritenersi che tale argomentazione non possa essere condivisa.

Ed invero, a prescindere dal rilievo che in questa sede ciò che viene in esame è solo il contenuto dell'atto avente forza di legge sottoposto a scrutinio, va considerato che l'adesione alle associazioni di categoria stipulanti gli accordi interprofessionali, è condizione pressoché indispensabile per l'effettivo inserimento nel mercato; per cui non se ne può dedurre per implicito anche l'accettazione di una clausola nella piena e consapevole autonomia delle singole parti della controversia.

Quello che invece va ribadito è che la presente declaratoria di illegittimità costituzionale non impedisce, alla stregua dei principi di cui ai parametri costituzionali richiamati dal giudice *a quo* e degli indirizzi emersi in sede comunitaria per il commercio dei prodotti agricoli (Regolamenti CEE 2036/1991, 3477 e 3478/1992), che i soggetti dei rapporti contrattuali possano effettivamente scegliere tramite compromesso o clausola compromissoria veri e propri di devolvere la decisione delle controversie insorte sui contratti stessi ad un collegio arbitrale; che in tal caso risulterà investito della sua funzione non in forza di una norma di legge, bensì di una autonoma manifestazione di volontà delle parti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge 16 marzo 1988, n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli) nella parte in cui non prevede che la competenza arbitrale possa essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 326

Sentenza 14-24 luglio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Consorzi - Regione Marche - Territori di bonifica - Classificazione - Ambito - Soppressione dei consorzi di bonifica - Trasferimento delle loro competenze alle province - Violazione di principi di uguaglianza, di libertà di iniziativa economica privata, di proprietà privata, di razionale sfruttamento del suolo, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della legislazione statale in materia - Tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Marche 9 maggio 1997, n. 30, artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5, e 14).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge regione Marche 9 maggio 1997, n. 30 (Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica), promossi con ordinanze emesse l'11 novembre 1997 (n. 8 ordinanze) e il 21 ottobre 1997, rispettivamente iscritte ai nn. 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 e 246 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione della regione Marche, di Bassotti Domenico ed altri, del Consorzio di Bonifica dell'Aso ed altri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1998 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Andrea Calzolaio e Ranieri Felici per Bassotti Domenico ed altri, Alessandro Pace e Giovanni Compagno per il Consorzio di Bonifica dell'Aso ed altri, l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. — Con otto ordinanze di analogo tenore, emesse l'11 novembre 1997 (r.o. nn. da 238 a 245 del 1998), il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 41, 42, 44, 97 e 117 della Costituzione, della legge della regione Marche 9 maggio 1997, n. 30 (Disciplina regionale della

bonifica. Attribuzione di funzioni alle province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica), «sia nel suo testo integrale, sia in particolare nei suoi articoli 3 (specialmente terzo comma), 4, 7, 8, 9, 13».

L'autorità remittente premette che la legge regionale in questione ha disposto la soppressione dei consorzi di bonifica operanti esclusivamente sul territorio della regione e il trasferimento delle loro funzioni alla provincia, passando per una fase di liquidazione affidata ad appositi commissari. Alcuni consorzi, nonché alcune persone nella qualità di amministratori degli stessi e in quella di consorziati, hanno impugnato una delibera della giunta regionale che costituisce un gruppo di lavoro per avviare la concreta estinzione dei consorzi, e il relativo atto di trasmissione, chiedendone la sospensione, negata dal TAR adito. Giudicando in sede di appello contro l'ordinanza del TAR di diniego della sospensione per assenza del danno, il Consiglio di Stato ritiene che si potrebbe invece «intravedere già in atto la situazione di danno accampata», ma che il testo della legge regionale impedirebbe di considerare sussistente il *fumus* di fondatezza dei ricorsi, onde anche nella fase cautelare in corso si presenterebbe come rilevante la questione di legittimità costituzionale della predetta legge.

Ricordato come essa fosse stata già impugnata, prima della sua promulgazione, dal Governo, ma con ricorso giudicato inammissibile per tardività del deposito, il Consiglio di Stato afferma di condividere, nella prospettiva di una pronuncia di non manifesta infondatezza, le argomentazioni rappresentate in quella sede dal Governo.

In primo luogo, la legge regionale non sarebbe conforme all'art. 117 della Costituzione, in quanto essa trasferisce alle province funzioni e poteri per la realizzazione e gestione delle opere di bonifica e irrigazione, che gli artt. 13, 14 e 59 del r.d. n. 215 del 1933, sulla bonifica, e l'art. 27 della legge n. 36 del 1994 sulla gestione delle acque attribuirebbero ai consorzi di bonifica, con disposizioni che, per quanto riguarda la legislazione del 1933, questa Corte avrebbe già individuato, con la sentenza n. 66 del 1992, come recanti principi fondamentali della materia.

In secondo luogo, il trasferimento delle funzioni dei consorzi alla provincia (prevedendosi che, per i consorzi con circoscrizione eccedente quella provinciale, esse siano attribuite alla provincia dove è posta la maggior parte del territorio interessato) violerebbe un principio emergente dall'art. 14 della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali, posto che non vi è corrispondenza fra circoscrizione provinciale e bacino idrico, nel cui ambito si esercitano le funzioni dei consorzi di bonifica: ciò che potrebbe altresì portare pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, dato che la provincia potrebbe essere indotta a favorire la parte di territorio consortile rientrante nella sua circoscrizione, dovendosi prevedere l'insorgere di contrasti nell'ambito del bacino.

In terzo luogo, le norme che più specificamente prevedono la soppressione dei consorzi sarebbero in contrasto con il principio della legislazione statale desumibile dall'art. 73 del d.P.R. n. 616 del 1977, il quale consente bensì alla regione la soppressione di singoli consorzi, ma non sembrerebbe permettere la eliminazione dell'intera categoria di enti, cui sarebbe riconosciuto un ruolo istituzionale per la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la gestione del patrimonio idrico.

In quarto luogo, l'art. 4 della legge regionale (che prevede l'istituzione presso ogni provincia di un comitato di rappresentanza delle categorie interessate alla esecuzione, all'esercizio e alla manutenzione delle opere di bonifica) violerebbe il principio della legislazione statale ricavabile dall'art. 73 del d.P.R. n. 616 del 1977, in quanto alle regioni sarebbero state trasferite le sole funzioni statali concernenti i consorzi di bonifica, non anche quelle dei consorzi stessi. Tali enti dovrebbero essere individuati come strumenti di autogoverno della categoria dei proprietari interessati, mentre la disposizione regionale affiderebbe a questi un ruolo non più operativo e di gestione, ma di semplice consultazione. Al riguardo il giudice *a quo* osserva che i consorzi di bonifica, considerati dalla regione esclusivamente enti strumentali della stessa, alla stregua del r.d. n. 215 del 1933 sarebbero invece anche e principalmente enti autonomi e strumenti di amministrazione diretta, da parte dei proprietari, delle funzioni di bonifica e di irrigazione. Di qui deriverebbe altresì un contrasto con gli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione, che dettano i principi di libera iniziativa economica, di garanzia della proprietà, di equità nei rapporti sociali e di razionale sfruttamento del suolo in agricoltura, pur «nel quadro della disciplina parapubblicistica della proprietà terriera», poiché i proprietari vedrebbero drasticamente ridotta la loro partecipazione alla costruzione e conduzione di opere incidenti sullo sfruttamento delle loro terre.

Infine, la violazione dei principi della legislazione statale in materia di bonifica comporterebbe anche violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, non avendo giustificazione un diverso trattamento delle opere di bonifica a seconda che esse riguardino il territorio della regione Marche o quello di altre regioni.

2. — Nel corso di un giudizio promosso da un consorzio di bonifica e da due consorziati per l'annullamento della delibera regionale di nomina del commissario liquidatore dello stesso consorzio, il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 21 ottobre 1997 (r.o. n. 246 del 1998), ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli stessi parametri. L'ordinanza è motivata con le stesse considerazioni esposte nelle ordinanze cui si è fatto riferimento al paragrafo precedente.

3. — In tutti i giudizi si è costituita la regione Marche, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

In particolare, nella memoria di costituzione depositata nel giudizio promosso con l'ordinanza iscritta al n. 245 r.o. 1998, la regione sostiene che il trasferimento alle Province delle funzioni relative alla realizzazione delle opere di bonifica non viola l'art. 117 della Costituzione in quanto non sarebbe dato rinvenire nella legislazione statale un principio fondamentale che impedisca tale trasferimento. Infatti le funzioni relative alla esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica sarebbero attribuite dal r.d. n. 215 del 1933 allo Stato, con la possibilità di utilizzare mediante concessione i consorzi dei proprietari. Questi ultimi dunque non sarebbero titolari dell'attività ma solo concessionari: non vi sarebbero funzioni proprie dei consorzi, che sarebbero enti strumentali per l'esercizio di funzioni che restavano nella titolarità dello Stato. Tale titolarità, con il d.P.R. n. 616 del 1977 (artt. 50, 66 e 73), sarebbe passata interamente alle regioni, le quali possono avvalersi dei consorzi ai fini dell'esecuzione delle opere di bonifica, qualora non vi procedano direttamente. Non vi sarebbe dunque nell'ordinamento un principio fondamentale che attribuisca ai consorzi la titolarità delle competenze in materia di bonifica.

La legge regionale impugnata sarebbe pienamente conforme ai nuovi principi della autonomia locale stabiliti dalla legge n. 59 del 1997, che prevede il conferimento alle regioni e agli enti locali di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché di tutte le funzioni e i compiti localizzabili nei rispettivi territori, in atto esercitati da amministrazioni dello Stato ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici (art. 1, comma 2), e in particolare il conferimento della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di sussidiarietà, di efficienza e di economicità, e quindi anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui (art. 4). La legge regionale avrebbe dato attuazione ai principi di semplificazione organizzativa e di decentramento amministrativo stabiliti dalla legge n. 59 del 1997.

Né si potrebbe richiamarsi all'art. 27 della legge n. 36 del 1994, che circoscriverebbe l'autonomia dei consorzi di bonifica nell'ambito delle competenze definite dalla legge, senza stabilire a loro favore alcuna riserva di attività.

I consorzi non sarebbero dunque enti necessari; la sentenza n. 66 del 1992 di questa Corte avrebbe precisato che i principi fondamentali della materia riguardano esclusivamente il carattere settoriale delle attività di bonifica, e dunque la specialità degli interventi relativi, da realizzare sulla base di un piano, e l'operatività della bonifica in relazione ad un determinato territorio avente caratteristiche idrogeologiche omogenee.

La regione, titolare dei poteri in tema di organizzazione, gestione e realizzazione delle opere di bonifica, ben potrebbe delegare alle province tali funzioni, che si inquadrano nell'ambito delle funzioni di difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità, e di tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, che secondo l'art. 14 della legge n. 142 del 1990 spettano appunto alle province.

La regione contesta poi che la delega delle funzioni alle province possa trovare ostacolo nel carattere superprovinciale di taluni dei consorzi soppressi. Infatti la legge regionale, prevedendo l'esercizio delle funzioni da parte della provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del bacino, e la consultazione delle altre province interessate, metterebbe in atto un meccanismo che concilia in modo equilibrato le esigenze del bacino con i limiti territoriali dell'ente provinciale: la concentrazione delle competenze in un unico ente darebbe attuazione al principio del buon andamento dell'amministrazione.

Sotto altro profilo, la regione osserva che la soppressione dei consorzi di bonifica è conforme ai principi stabiliti dal d.P.R. n. 616 del 1977, che all'art. 13 prevede i poteri della regione nei confronti degli enti da essa dipendenti, quali dovrebbero qualificarsi i consorzi in quanto concessionari di un'attività la cui titolarità spetta alla regione, poteri fra cui dovrebbe ritenersi compreso anche quello di sopprimere gli enti stessi, organizzando diversamente l'attività di bonifica.

Quanto alla rappresentanza dei proprietari, dal r.d. n. 215 del 1933 non si ricaverebbe un principio di rappresentanza necessaria dei soggetti interessati alle opere di bonifica in forma di autogoverno, ma solo la finalità del coinvolgimento dei soggetti interessati nello svolgimento di funzioni pubbliche, coinvolgimento che potrebbe essere realizzato anche con formule diverse da quelle previste per la composizione degli organi consortili. Il sistema adottato dalla regione Marche non escluderebbe la rappresentanza dei proprietari e non sarebbe in contrasto con i principi espressi dall'art. 44 della Costituzione, che consente di imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata.

Infine, secondo la regione, il trasferimento alle province delle funzioni svolte dai consorzi di bonifica sarebbe legittimo anche con riferimento al principio di eguaglianza, in quanto ciascuna regione avrebbe la possibilità di individuare soluzioni legislative coerenti con gli interessi della comunità regionale, e di adeguare la normativa nazionale alla specialità del proprio territorio. La legge impugnata non comprometterebbe l'impianto della legge statale né sarebbe contraddittoria rispetto ai valori perseguiti dal legislatore statale, onde non sarebbe violato il principio di ragionevolezza; d'altra parte, negare la possibilità per la regione di realizzare soluzioni normative modellate sui propri interessi equivarrebbe a negare in radice la stessa potestà normativa regionale.

4. — Si sono costituiti, con memorie di identico contenuto, i ricorrenti nei giudizi di cui alle ordinanze dal n. 238 al n. 245 r.o. 1998, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia accolta in tutti i suoi profili.

Richiamate le norme delle leggi statali sulle funzioni dei consorzi, le parti affermano che dall'art. 73 del d.P.R. n. 616 del 1977 si desume che alle regioni sono state trasferite le funzioni già esercitate dallo Stato relativamente ai consorzi, ma non le funzioni dei consorzi, onde la regione non potrebbe sopprimere l'intera categoria degli enti in questione, istituiti con legge statale.

Le parti osservano che nella sentenza n. 66 del 1992 di questa Corte i consorzi vengono indicati come una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, risanamento delle acque, gestione del patrimonio idrico e tutela dei connessi aspetti ambientali; e che il legislatore statale, anche dopo il trasferimento di funzioni alle regioni, ha continuato a contemplare e disciplinare i consorzi, considerandoli enti essenziali: in proposito si ricordano la legge n. 183 del 1989 e la legge n. 36 del 1994.

Inoltre la legge n. 59 del 1997, all'art. 1, comma 4, lettera c), avrebbe riservato allo Stato i compiti relativi alla difesa del suolo, nel cui ambito si inserisce l'attività dei consorzi di bonifica.

L'art. 117 della Costituzione sarebbe altresì violato in quanto la legge, prevedendo che la provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del bacino eserciti le funzioni del consorzio soppresso, non avrebbe rispettato il principio in base al quale la provincia può essere titolare di funzioni solo rispetto al territorio provinciale. Il sistema sarebbe anche privo di coerenza, poiché, essendo i bacini quasi sempre interprovinciali, sono da prevedersi conflitti che non gioverebbero alle opere di bonifica, con violazione anche del principio del buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione.

Sotto un diverso profilo, le parti sostengono che i consorzi non sono enti «pararegionali», ma enti autonomi esponenziali della categoria interessata e di autogoverno ai fini della gestione delle aziende e delle opere di bonifica, dotati del potere di imporre contributi ai proprietari consorziati. Essi dunque non sarebbero enti strumentali della regione, come dimostrerebbero le affermazioni giurisprudenziali circa la loro natura di enti pubblici economici, sottratti al sistema della tesoreria unica, soggetti alla giurisdizione dei giudici ordinari per quanto riguarda il rapporto di impiego dei loro dipendenti, non soggetti alla giurisdizione contabile della Corte dei conti, e circa l'esclusione della qualità di pubblici ufficiali dei loro funzionari.

La legge impugnata sarebbe altresì in contrasto con gli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione, in quanto, declarando i consorzi ad enti strumentali della regione, per poi sopprimerli, avrebbe compreso il principio della

libertà di impresa e quello della garanzia della proprietà privata: i proprietari perderebbero praticamente ogni controllo e ogni cointeressenza nella gestione e nell'esecuzione di opere che coinvolgono direttamente le loro proprietà.

Infine sarebbe violato il principio di eguaglianza, poiché solo nella regione Marche i proprietari si vedrebbero negato il diritto, di fonte statale e di rilievo costituzionale, di gestire direttamente le opere di bonifica che interessano le loro terre e di associarsi a tal fine.

5. — Si sono costituiti anche i ricorrenti nel giudizio di cui alla ordinanza n. 246 r.o. 1998, chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge impugnata nel suo complesso, in accoglimento delle censure mosse dal giudice *a quo*.

Riaffermata anzitutto la censura relativa al contrasto con l'art. 14 della legge n. 142 del 1990, per l'attribuzione alle province di poteri che travalicano l'ambito del territorio provinciale, le parti si soffermano sulla censura di violazione degli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione, rilevando che il remittente prospetta due profili di incostituzionalità fra di loro strettamente connessi: da un lato la «pubblicizzazione integrale» dei consorzi di bonifica pregiudicherebbe la forma mista, pubblico-privata, implicitamente recepita dall'art. 44 della Costituzione; dall'altro lato verrebbe revocata in dubbio la qualificazione di enti strumentali attribuita ai consorzi dalla regione. Secondo le parti, la natura pubblica dei consorzi sarebbe la conseguenza della concezione organica propria dello Stato fascista, e non contraddirebbe la sottostante proprietà privata e la connessa libertà di iniziativa, così che i consorzi dovrebbero considerarsi sia come enti esponenziali dei proprietari, sia come enti autonomi e strumenti di amministrazione diretta da parte dei proprietari delle funzioni di bonifica e di irrigazione. Ulteriori elementi che contraddicono la considerazione «piattamente pubblicistica» dei consorzi sarebbero la loro riconosciuta natura di enti pubblici economici, la loro esclusione dal sistema della tesoreria unica e dalla cosiddetta finanza pubblica allargata, nonché dalla giurisdizione della Corte dei conti, e altresì l'impossibilità giuridica di qualificare i funzionari dei consorzi come pubblici ufficiali. Si ricorda poi la dottrina che ha ritenuto l'intangibilità da parte del legislatore regionale dell'attuale assetto organizzativo delle bonifiche, anche sulla base delle leggi più recenti che avrebbero irrobustito i principi vigenti: onde a pieno titolo la commissione agricoltura della Camera dei deputati, a conclusione di una recente indagine conoscitiva, avrebbe ritenuto che i consorzi siano una istituzione necessaria.

In stretto collegamento con tale censura si ricorda l'altra, relativa alla compressione del ruolo di autogoverno delle categorie interessate, e la tesi secondo cui non sarebbero nemmeno ammissibili disposizioni legislative regionali che prevedessero un inserimento negli organi dei consorzi di rappresentanti di enti locali in misura così massiccia da esautorare il ruolo dei proprietari consorziati.

Le parti osservano poi che la legge impugnata falsamente presuppone che alle regioni siano state trasferite le funzioni di competenza dei consorzi, anziché le sole funzioni statali concernenti i consorzi: e ricordano la tesi dottrinale secondo cui manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica costituirebbero funzioni che competono ai consorzi in via permanente. La normativa statale consentirebbe dunque alla regione la soppressione di singoli consorzi, ma non la soppressione dell'intera categoria.

Si ricordano infine le censure mosse dal giudice remittente, secondo cui sarebbero violati i principi fondamentali della legislazione statale in forza dei quali la realizzazione e la gestione delle opere di bonifica dovrebbero essere affidate ai consorzi e non ad enti regionali o pararegionali, e secondo cui la violazione dei principi della materia comporterebbe altresì la violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza.

6. — Si è costituita, nel giudizio di cui alla ordinanza n. 246 r.o. 1998, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, parte costituita nel giudizio *a quo*, chiedendo che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata.

L'Avvocatura erariale sostiene anzitutto che alle regioni non sarebbe stata trasferita la materia della bonifica, la quale sarebbe rimasta in capo allo Stato, e per esso, nel caso in esame, alla organizzazione indiretta costituita dai consorzi concessionari, ma solo le funzioni amministrative relative. La legge impugnata non si sarebbe invece limitata a disciplinare le funzioni amministrative concernenti la bonifica, ma, eliminando i consorzi, avrebbe dato

alla materia un assetto completamente diverso. La regione, in altri termini, non potrebbe incidere sulla individuazione del soggetto legittimato a svolgere le funzioni: l'organizzazione soggettiva resterebbe quella voluta dallo Stato, e della quale la regione dovrebbe continuare ad avvalersi.

La regione inoltre, sostituendo ai consorzi altri soggetti, avrebbe alterato l'organizzazione territoriale della materia, basata sui comprensori di bonifica, cui corrispondono i consorzi, incidendo, anche sotto questo profilo, su un aspetto che precede l'esercizio delle funzioni amministrative.

In secondo luogo, la difesa della Presidenza del Consiglio afferma che la legge impugnata non rispetta i limiti derivanti alla legislazione regionale dai principi di quella statale. Infatti il r.d. n. 215 del 1933 individuerebbe nei consorzi i soggetti cui è affidata in concessione l'esecuzione delle opere di bonifica e cui spetta istituzionalmente l'attività di gestione e manutenzione delle stesse opere: sistema non modificato dal d.P.R. n. 11 del 1972, il cui art. 3 faceva salve le funzioni di carattere esclusivamente locale già esercitate, fra l'altro, nelle materie trasferite, dagli «altri enti locali». A sua volta il d.P.R. n. 616 del 1977 avrebbe fatto salva l'autonomia dei consorzi, come si ricaverebbe dall'art. 73, onde la regione incontrerebbe un limite insormontabile nel doveroso riconoscimento dell'istituto del consorzio di bonifica. Quand'anche ai consorzi potesse attagliarsi la qualifica di enti dipendenti dalla regione, i poteri regionali ad essi relativi non sarebbero quelli desumibili dall'art. 13 del d.P.R. n. 616, ma quelli specificamente disciplinati dall'art. 73.

Tale situazione, secondo la Presidenza del Consiglio, si collegherebbe al fatto che, essendo l'istituto consortile espressione del principio del pluralismo sociale, garantito dall'art. 18 della Costituzione, le leggi statali che lo prevedono lo farebbero oggetto di una garanzia che rappresenta un limite per la legislazione regionale.

Ciò sarebbe confermato da altre leggi statali, come la legge n. 183 del 1989, modificata con la legge n. 253 del 1990, che stabilisce il concorso dei consorzi di bonifica alle attività di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di gestione del patrimonio idrico, di tutela dei comuni aspetti ambientali, e la legge n. 36 del 1994, il cui art. 27 presuppone la esistenza dei consorzi di bonifica e lo svolgimento da parte di essi di attività di realizzazione e gestione di reti irrigue.

In definitiva, secondo la parte, il sistema disegnato nel r.d. n. 215 del 1933 metterebbe capo ad una disciplina nella quale i consorzi rappresenterebbero elemento fondamentale, espressione di un modo associativo di concepire e sviluppare la bonifica. Coerentemente con tale disegno, la normativa di trasferimento delle funzioni alle regioni non avrebbe attribuito ad esse il potere di sopprimere in modo generalizzato i consorzi.

Inoltre la legge impugnata, secondo l'Avvocatura erariale, contrasterebbe col principio costituzionale del decentramento (art. 5 Cost.), e dell'autonomia degli enti locali (art. 128), in base al quale le funzioni delle province sono determinate nell'ambito di principi fissati da leggi generali della Repubblica: principio esplicitato dall'art. 14 della legge n. 142 del 1990 e la cui violazione comporterebbe altresì contrasto con l'art. 97 della Costituzione. Infatti la legge impugnata assegnerebbe alle province funzioni relative ad aree di estensione ultraprovinciale; attribuirebbe alle province stesse funzioni nel settore delle bonifiche, non previsto dal citato art. 14 della legge n. 142 del 1990; ed inoltre, sopprimendo i consorzi, comporterebbe l'eliminazione delle contribuzioni che i consorziati sono tenuti a versare, così chiamando le province a svolgere dei compiti senza prevedere le risorse finanziarie occorrenti, e violando ulteriormente la loro autonomia. Né, mancando una apposita previsione, potrebbe farsi ricorso ad accordi fra province per l'esercizio di compiti ultraprovinciali.

Infine la Presidenza del Consiglio afferma che l'art. 4 della legge impugnata violerebbe l'art. 117 della Costituzione perché relegherebbe i soggetti interessati alla bonifica, vale a dire i proprietari, al ruolo di partecipi ad una semplice attività consultiva, privandoli delle funzioni di autogoverno dei propri interessi, loro assegnate dal sistema legislativo statale.

7. — Nell'imminenza dell'udienza hanno prodotto memorie la regione Marche, il Consorzio di bonifica dei bassi bacini del Musone, del Potenza e del Chienti e dei bacini litoranei dell'Asola e del Pilocco, il Consorzio di bonifica della Valle del Tenna e il Consorzio di bonifica dell'ASO, illustrando ulteriormente le rispettive tesi.

In particolare, la regione Marche ribadisce che i consorzi si configuravano come enti strumentali dello Stato, e che con il trasferimento delle funzioni in materia di bonifica alle regioni sono divenuti enti strumentali di queste ultime, le quali possono procedere all'esecuzione delle opere di bonifica direttamente ovvero tramite i consorzi.

La regione contesta la distinzione, formulata dalla difesa della Presidenza del Consiglio, fra la materia della bonifica e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, affermando, sulla scorta della sentenza n. 66 del 1992 di questa Corte, che le attività di bonifica trasferite alla competenza delle regioni costituiscono un settore della generale programmazione del territorio, e più precisamente di quella riguardante la difesa e la valorizzazione del suolo con particolare riguardo all'uso delle risorse idriche.

Ribadito che l'esistenza dei consorzi non rientrerebbe fra i principi fondamentali della materia, che riguarderebbero solo le caratteristiche degli interventi di bonifica e non i consorzi, e che le funzioni in materia, di titolarità regionale, potevano essere delegate alle province, la regione si sofferma sulle disposizioni del d.lgs. n. 112 del 1998, che, all'art. 1, comma 2, riafferma il potere degli enti cui sono conferite le funzioni di stabilire le relative modalità di organizzazione; all'art. 3, comma 2, prevede l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unità di esercizio a livello regionale; all'art. 7 precisa che sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato; e in tema di territorio ed urbanistica e di risorse idriche e difesa del suolo conferisce alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute in capo allo Stato, fra cui non rientrano quelle relative alla bonifica. La regione sostiene l'impossibilità di una interpretazione del riparto delle competenze nel senso prospettato dal giudice *a quo*.

Nella memoria si ribadiscono poi le tesi già svolte circa l'irrilevanza della mancanza di corrispondenza fra circoscrizioni provinciali e bacini idrografici, e circa l'applicabilità dell'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977, dato il carattere di enti strumentali della regione assunto dai consorzi; si contesta quindi la fondatezza della censura, mossa dalla Presidenza del Consiglio, circa l'accollo alle province delle nuove funzioni senza previsione di risorse finanziarie, ricordando che l'art. 8 della legge impugnata attribuisce alle province il compito di riscuotere i contributi stabiliti a carico dei proprietari a norma del r.d. n. 215 del 1933, e osservando che nella relazione al disegno di legge poi approvato dalla regione si indicava il deficit finanziario dei consorzi come una delle ragioni della necessaria riorganizzazione delle funzioni in materia di bonifica.

Si nega inoltre che siano violati l'art. 117 e gli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione dall'art. 4 della legge, che stabilisce una forma di partecipazione dei soggetti interessati alla bonifica, mediante l'istituzione dei comitati di rappresentanza, che tiene presente l'esigenza di salvaguardare gli interessi di tali soggetti: il sistema prescelto rappresenterebbe una alternativa ragionevole ed efficace al sistema imperniato sui consorzi, alternativa che non escluderebbe le funzioni di rappresentanza dei proprietari. Infine si ribadisce che il trasferimento delle funzioni alle province non lede i principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

8. — Nelle memorie, di identico contenuto, presentate dai consorzi ricorrenti nei giudizi di cui alle ordinanze n. 238 e n. 241 del 1998, si sostiene anzitutto che i principi fondamentali in materia di bonifica, desumibili dal r.d. n. 215 del 1933, consistono nell'appartenenza diretta ai proprietari dell'obbligo di bonificare i loro terreni, nella possibilità e talora obbligatorietà di costituzione, anche d'ufficio, dei consorzi di proprietari, dotati di personalità giuridica pubblica, autonomia di bilancio, proprio personale e finanziamento mediante il meccanismo delle contribuzioni da parte dei proprietari, e nella riserva allo Stato solo dell'esecuzione di alcune opere. Da questo quadro normativo emergerebbe che i consorzi sono enti esponenziali dei proprietari, autonomi, autogovernati e autofinanziati: la possibilità di concessione ai consorzi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato costituirebbe un mero completamento del sistema. La legge impugnata avrebbe invece stravolto tale sistema.

Le parti, replicando alle tesi della regione Marche, insistono sul fatto che le attività di bonifica spettano, salvo alcune opere riservate allo Stato, ai proprietari, e che a tal fine la legge prevede il modulo organizzativo dei consorzi: onde alla regione, in forza dell'art. 73 del d.P.R. n. 616 del 1977, sarebbero state trasferite solo le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi, e non già l'intera attività di bonifica. Contestano poi che argomenti favorevoli alla possibilità per la regione di sopprimere i consorzi possano trarsi dalla legge n. 59 del 1997, la quale anzi riserverebbe in modo espresso allo Stato i compiti relativi alla difesa del suolo, nel cui ambito si inse-

rirebbe l'attività dei consorzi; mentre la possibilità di sopprimere funzioni e compiti di enti locali, divenuti superflui, di cui è parola nell'art. 4 della stessa legge, non potrebbe comportare la soppressione dei consorzi, tanto più che essi non sarebbero enti locali, come ha chiarito questa Corte nella sentenza n. 346 del 1994.

La memoria sottolinea il fatto che il legislatore statale, dopo il d.P.R. n. 616 del 1977, e anche dopo la legge n. 59 del 1997, ha continuato ad intervenire con disposizioni, non contestate dalle regioni, che contemplano i consorzi di bonifica, attribuendo loro nuove funzioni e prevedendo nuove forme di finanziamento, come speciali mutui (art. 1, comma 3, d.-l. n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997) o l'erogazione da parte dello Stato di somme compensative dei contributi la cui riscossione è stata sospesa nelle zone terremotate (art. 1-bis, d.-l. n. 364 del 1997, convertito dalla legge n. 434 del 1997).

La memoria ribadisce poi che sarebbe in contrasto con l'art. 14 della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali, e con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, l'attribuzione alle province di funzioni anche per le parti del bacino idrografico non rientranti nel rispettivo territorio; che sarebbe errata la configurazione dei consorzi come enti strumentali della regione, laddove essi sarebbero enti autonomi, onde sarebbero altresì violati i principi di libertà di impresa e di garanzia della proprietà privata. Contesta infine che sussistano nelle Marche elementi di specialità del relativo territorio tali da giustificare, solo in questa regione, la soppressione dei consorzi.

9. — Nella memoria del Consorzio dell'ASO si ripercorre l'evoluzione secolare della legislazione sulla bonifica, rilevando che il fenomeno consortile preesiste alla sua pubblicizzazione, essendo sorto allo scopo di consentire la migliore utilizzazione agricola e l'irrigazione dei terreni superando l'opposizione o l'assenteismo di singoli proprietari. A tale impostazione corrisponderebbe la natura, conservata anche oggi, dei consorzi come enti autonomi, rappresentativi degli interessi della collettività costituita dai proprietari degli immobili. Alla fine del secolo scorso, volendosi realizzare interventi di eccezionale importanza eccedenti i confini dell'economia privata, senza ricorrere a massicci contributi finanziari a favore dei proprietari, si inquadrò l'intervento finanziario nell'ambito della disciplina delle opere pubbliche, ricomprendendo in tale categoria gli interventi fondamentali di bonifica.

I consorzi — prosegue la memoria — hanno in via esclusiva la funzione di manutenzione e di esercizio delle opere, e curano la programmazione, la progettazione e l'esecuzione delle opere finanziate, limitandosi l'intervento dello Stato (oggi della regione) al finanziamento. Benché lo Stato (oggi la regione) possa scegliere fra esecuzione delle opere in via diretta o mediante concessione, ai consorzi è attribuito il diritto di preferenza ai fini della concessione: di fatto non risulterebbero opere di bonifica eseguite direttamente dallo Stato. Ciò sarebbe confermato dalla legge n. 64 del 1986 che, per il Mezzogiorno, ha trasformato l'opera di bonifica di competenza statale in opera finanziata dallo Stato.

Una volta qualificati come opere pubbliche i più importanti interventi di bonifica, ne derivò necessariamente la attribuzione di natura pubblica ai consorzi chiamati a curare l'esercizio e la manutenzione delle opere stesse, senza che però ne mutasse la natura di enti esponenziali dei proprietari, dotati di autonomia: tanto è vero che l'art. 1 del d.P.R. n. 947 del 1962 prevede che i consorzi siano amministrati da organi eletti esclusivamente dai consorziati, e che l'art. 63 del r.d. n. 215 del 1933 sottopone i consorzi a controlli quasi esclusivamente di legittimità.

La parte osserva ancora che, a differenza dei consorzi di bonifica, i consorzi di bonifica montana, istituiti per la prima volta solo con la legge n. 991 del 1952 per una malintesa esigenza di simmetria, e più tardi soppressi da parte di alcune regioni, erano una creazione artificiosa in quanto priva di substrato economico-sociale, e si rivelarono un fallimento per la mancata acquisizione, da parte dei proprietari, di una coscienza consortile, ed il loro correlativo estraniarsi dalla vita dei consorzi.

I consorzi di bonifica rappresentano, secondo la parte, una proiezione necessaria della proprietà e dell'impresa: l'azione di bonifica costituirebbe parte integrante del processo produttivo agricolo, e sarebbe stata considerata dall'art. 44 della Costituzione così come regolata dalla nostra legislazione. I consorzi costituirebbero il punto di incontro fra gli interessi della proprietà consorziata e le istanze dello Stato: onde la veste pubblicistica loro attribuita non comporterebbe la loro recezione nell'orbita dello Stato o del parastato.

La dissociazione, realizzata dalla legge marchigiana, tra i soggetti interessati sotto il profilo economico e i soggetti cui competono le relative determinazioni sarebbe irragionevole e priva di ogni giustificazione, anche nel divenire delle situazioni, che ha portato fra l'altro alla accentuazione ed integrazione, da parte di leggi successive, delle funzioni consortili, previste dal r.d. n. 215 del 1933, in ordine alle opere di competenza privata.

In definitiva, dovrebbero identificarsi tre punti fermi: primo, la peculiare natura giuridica dei consorzi, enti a struttura associativa rappresentativi della proprietà privata; secondo, la loro qualificazione come enti autonomi e strumenti di amministrazione diretta, da parte dei proprietari, delle funzioni di bonifica; terzo, la loro insopprimibilità in quanto istituzioni necessarie per assicurare la difesa del suolo, la raccolta e l'utilizzazione delle acque e la salvaguardia dell'ambiente, come ritenuto dalla commissione agricoltura della Camera nel documento conclusivo della indagine conoscitiva sui consorzi. Questi non rientrerebbero né fra gli enti locali, difettando in essi la territorialità e la rappresentatività degli interessi comunitari, né fra gli enti amministrativi dipendenti dalla regione, essendo dotati di autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile, come enti pubblici economici.

La qualificazione pubblicistica sarebbe stata impressa ai consorzi per sottoporli ai più agili controlli della pubblica amministrazione, sottraendoli al macchinoso sistema degli interventi dell'autorità giudiziaria. Onde dovrebbe concludersi che l'art. 73 del d.P.R. n. 616 del 1977 non contempla il potere di soppressione generalizzata dei consorzi, che nemmeno il legislatore statale possederebbe, in quanto lo impedirebbero gli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione.

Si osserva poi che la legge impugnata andrebbe contro la linea di tendenza legislativa che muove verso la trasformazione di enti pubblici non necessari in quanto tali in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato; e attribuirebbe alle Province funzioni che esse non sono in grado di svolgere e che sono in contrasto con i principi dell'ordinamento, per la non coincidenza dei bacini con i territori provinciali.

Da ultimo la memoria sottolinea l'isolamento in cui si sarebbe trovata la regione Marche nella sua scelta: infatti le altre regioni avrebbero di regola fatto rientrare nell'ambito della bonifica le azioni mirate alla difesa del suolo, alla utilizzazione delle acque a scopo prevalentemente irriguo e alla salvaguardia ambientale, operando, per quanto riguarda l'istituto consortile, una meritoria opera di riorganizzazione strutturale, da cui sono derivati processi di fusione dei consorzi. Questi sono oggi 180, e operano sul 50% del territorio nazionale e su circa il 90% del territorio di pianura, gestendo un numero assai ingente di opere (canali irrigui e di scolo, argini, briglie e sbarramenti, impianti idrovori e di sollevamento delle acque, invasi per uso prevalentemente irriguo, acquedotti rurali).

Considerato in diritto

1. — I giudizi, aventi il medesimo oggetto, possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

2. — La questione proposta investe la legge della regione Marche 9 maggio 1997, n. 30 (Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica). Detta legge si articola in un capo I (Programmazione ed esecuzione delle opere di bonifica) in cui si enunciano le finalità perseguite, in particolare statuendo che le opere di bonifica «sono finalizzate al riequilibrio del territorio ed al suo razionale sfruttamento, alla difesa del suolo, delle acque e dell'ambiente» (art. 1); si delineano le funzioni della regione in materia (art. 2), e quelle delle Province, alle quali sono devolute anche le funzioni amministrative di competenza dei soppressi consorzi di bonifica integrale (art. 3); si prevede la istituzione presso ogni provincia di un comitato di rappresentanza delle categorie interessate (art. 4), di cui si disciplina l'elezione da parte dei soggetti che pagano i contributi per l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (art. 5); si sopprimono i pareri già richiesti ai comitati tecnici per la bonifica (art. 6); si disciplina l'esecuzione, da parte delle province e delle comunità montane, delle opere di competenza privata (art. 7); si prevede che i proprietari di beni immobili beneficiari degli interventi di bonifica contribuiscano alle spese, sulla base di un riparto effettuato dalle province (art. 8); e in un capo II (Soppressione dei consorzi di bonifica integrale), nel quale, oltre a disporre la soppressione dei consorzi (art. 9), si regolamentano le operazioni di

liquidazione dei consorzi soppressi (art. 10), nonché il trasferimento dei relativi beni e personale alle province (artt. 11 e 12); si dettano norme transitorie (art. 13), e si dispone l'abrogazione espressa della legge regionale n. 13 del 1985, salva la disciplina transitoria (art. 14).

La legge è impugnata sia «nel suo testo integrale», sia, in particolare, quanto agli articoli 3 (Funzioni delle province), con speciale riguardo al comma 3 (che attribuisce alle province le funzioni amministrative di competenza dei soppressi consorzi di bonifica), 4 (Rappresentanza delle categorie interessate), 7 (Opere di competenza privata), 8 (Contributi di privati), 9 (Soppressione dei consorzi di bonifica integrale), 13 (Norme transitorie).

Sostanzialmente, le ordinanze affermano che la legge regionale, disponendo la soppressione dei consorzi di bonifica, attribuendone le funzioni alle province (in particolare, nel caso di consorzi costituiti in comprensori ultraprovinciali, alla provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del bacino: art. 3, comma 4), e prevedendo solo la istituzione presso le province di comitati di rappresentanza delle categorie interessate, viola l'art. 117 della Costituzione, poiché trasferisce alle province funzioni che il r.d. n. 215 del 1933 e l'art. 27 della legge n. 36 del 1994 attribuirebbero ai consorzi di bonifica, con disposizioni di principio vincolanti per il legislatore regionale; eccede i poteri consentiti alla regione dall'art. 73 del d.P.R. n. 616 del 1977, che prevederebbe la possibilità di soppressione di singoli consorzi ma non dell'intera categoria di tali enti, e attribuirebbe alle regioni le sole funzioni già spettanti allo Stato sui consorzi, ma non le funzioni dei consorzi stessi, i quali dovrebbero considerarsi strumenti di autogoverno della categoria dei proprietari interessati. Sotto quest'ultimo profilo, la legge violerebbe altresì gli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione, riducendo il ruolo dei proprietari ad una mera partecipazione consultiva all'attività della provincia, nonché l'art. 3 della stessa Costituzione, realizzando una disciplina ingiustificatamente differenziata delle opere di bonifica riguardanti il solo territorio marchigiano.

3. — La questione è fondata nei limiti e nei termini di seguito precisati.

Non può accogliersi la prospettazione, avanzata dalla difesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo cui la materia della bonifica sarebbe rimasta di competenza statale, essendo state trasferite alle regioni solo le relative funzioni amministrative. In realtà la materia della «bonifica integrale e montana» risulta inclusa in quella della «agricoltura e foreste», di competenza regionale, come individuata dall'art. 66, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, oltre ad inquadrarsi per diversi aspetti nelle attribuzioni regionali in tema di assetto ed utilizzazione del territorio; e il trasferimento, con detta norma completato, delle relative funzioni amministrative non ha solo l'effetto di consentire l'esercizio da parte delle regioni dei compiti già di pertinenza, in questa materia, degli organi dello Stato, ma altresì l'effetto di rendere esercitabile la potestà legislativa regionale nella materia medesima, ai sensi dell'art. 117 e della VIII disp. trans. fin., secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 9, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (come sostituito dall'art. 17, ultimo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281), con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali della legislazione statale nella materia. In tanto l'organizzazione amministrativa del settore, risultante dalla normativa statale previgente, deve essere conservata, e non può essere innovata dalla regione, in quanto in essa si esprimano principi fondamentali della relativa disciplina.

Ad escludere, pertanto, la possibilità per la regione di sopprimere la categoria dei consorzi di bonifica, trasferendone le funzioni alle Province, non può bastare il richiamo all'art. 73 del d.P.R. n. 616 del 1977, che, individuando le funzioni amministrative oggetto del trasferimento alle regioni, ha bensì limitato la propria considerazione alle funzioni che gli organi statali esercitavano nei confronti dei consorzi, ma senza che ciò valga di per sé a negare o a limitare la potestà legislativa della regione, anche riguardo alla organizzazione e alla distribuzione delle funzioni amministrative che si esercitano nella materia.

Né le norme di leggi statali previgenti, che prevedono compiti amministrativi in capo ai consorzi di bonifica costituiti fra i proprietari, possono considerarsi norme direttamente attributive di funzioni a tali soggetti in quanto «enti locali», titolari di funzioni proprie di interesse esclusivamente locale, in materia di competenza regionale, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (sia pure a proposito del regime dei controlli sugli atti: sentenza n. 346 del 1994), i consorzi di bonifica non sono «enti locali» nel senso della disposizione costituzionale ora citata, difettando di caratteristiche come la territorialità e la rappresentatività diretta o indiretta degli interessi comunitari (cfr. sentenza n. 164 del 1990);

ma appartengono piuttosto, nel loro profilo pubblicistico, alla categoria degli «enti pubblici locali» operanti nelle materie di competenza regionale, e dunque degli «enti amministrativi dipendenti dalla regione» di cui all'art. 117, primo alinea, della Costituzione e all'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977, della cui organizzazione e delle cui funzioni la regione può disporre nell'ambito e nei limiti della propria potestà legislativa.

4. — Si tratta perciò, al fine di vagliare la legittimità delle scelte operate dal legislatore regionale delle Marche, di individuare i «principi fondamentali» che emergono dalla legislazione statale nella materia della bonifica, e che vincolano la potestà regionale.

Come è noto, l'unica disciplina organica della bonifica «integrale» si trova tuttora nelle disposizioni del r.d. n. 215 del 1933, come integrato da leggi più particolari successivamente intervenute. In base a tale disciplina, le opere di bonifica, intese come complesso di interventi «speciali» relativi ad un territorio determinato e delimitato in base alle sue caratteristiche idrogeologiche, e costituenti oggetto di una programmazione di settore (cfr. sentenza n. 66 del 1992) vengono distinte in opere «di competenza dello Stato» (capo III del titolo II), necessarie «ai fini generali della bonifica» (art. 2, secondo comma), eseguite a carico totale o parziale dello Stato, sia pure col concorso finanziario obbligatorio dei privati (capo II del titolo II), e opere «di competenza privata» (capo V del titolo II), cioè di competenza dei proprietari, in quanto «di interesse particolare dei propri fondi» (art. 38, primo comma), rese dal piano obbligatorie per i proprietari medesimi in quanto «necessarie ai fini della bonifica» (art. 2, terzo comma), ed eseguite a loro cura e a loro carico, sia pure con l'eventuale concorso finanziario dello Stato (art. 8).

Secondo la disciplina del r.d. n. 215 del 1933, alla esecuzione delle opere di competenza statale provvede il Ministero dell'agricoltura (ora la regione), direttamente o per concessione, accordata in questo caso prioritariamente al consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare o al proprietario della maggior parte di essi (art. 13, primo e secondo comma); la manutenzione e l'esercizio di dette opere, salvo alcune categorie di esse, sono posti a carico dei proprietari (art. 17, primo comma), e sono assicurati normalmente da un consorzio di proprietari (art. 18, primo comma). All'esecuzione delle opere di competenza privata provvedono i proprietari, direttamente o attraverso il consorzio, tenuto ad assumerla (art. 41, primo comma), nonché a sostituirsi ai proprietari inadempienti (art. 42, primo comma). In ogni caso i proprietari sono tenuti a contribuire alle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, in base ad un riparto effettuato di norma dai consorzi, in ragione dei benefici conseguiti (art. 11), configurandosi i contributi come oneri reali sui fondi (art. 21), e dal punto di vista costituzionale come prestazioni patrimoniali imposte in base alla legge (sentenza n. 55 del 1963).

I consorzi di bonifica, a cui è dedicato il capo I del titolo V del r.d. n. 215, sono contemplati altresì, nei loro lineamenti fondamentali, dall'art. 862 del codice civile. Ancorché qualificati come «persone giuridiche pubbliche» (art. 59 r.d. n. 215 del 1933; art. 862, quarto comma, cod. civ.), e costituiti con atto dell'autorità amministrativa, fra tutti i proprietari dell'ambito considerato, su iniziativa della maggioranza di questi (art. 55 r.d. n. 215 del 1933), o «eccezionalmente» anche d'ufficio (art. 56), e assoggettati ai poteri di conformazione, di vigilanza e di tutela dell'autorità amministrativa (artt. da 60 a 66) — secondo un'impostazione che risente del clima giuridico dell'epoca, in cui di frequente si operava una sorta di «assorbimento» nell'apparato pubblico di soggetti collettivi a struttura associativa e a base privata — i consorzi hanno un doppio volto e una duplice funzione. Da un lato, essi sono espressione, sia pure legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi dei proprietari dei fondi coinvolti nella attività di bonifica o che da essa traggono beneficio: strumenti normativamente previsti, attraverso i quali i proprietari adempiono ad obblighi su di loro gravanti in relazione alle opere di bonifica e si ripartiscono fra loro gli oneri relativi. Pertanto, coerentemente, i consorzi sono amministrati da organi espressi dagli stessi proprietari (cfr. artt. 1-4 d.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, contenente. «Norme sui consorzi di bonifica in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454»: ancorché più di recente le leggi di molte regioni abbiano innovato tale disciplina, inserendo negli organi di amministrazione dei consorzi rappresentanti della stessa regione o di enti territoriali). Dall'altro lato, essi si configurano come soggetti pubblici titolari o partecipi di funzioni amministrative, in forza di legge o di concessione dell'autorità statale (ora regionale).

5. — Fanno parte senza dubbio dei principi fondamentali tuttora vigenti nella materia, non derogabili ad opera del legislatore regionale nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, sia la distinzione fra opere di bonifica di competenza pubblica (già statale), caratterizzate da una preminente finalizzazione agli interessi pubblici legati alla bonifica, e opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi inclusi nel comprensorio di bonifica; sia il connesso duplice carattere dei consorzi, e in particolare la loro qualificazione

come enti a struttura associativa. Onde solo il legislatore statale potrebbe sciogliere definitivamente l'intreccio di pubblico e di privato che nei consorzi si esprime, per separare in modo netto le manifestazioni dell'autonomia privata dai caratteri pubblicistici impressi a tali enti dalla legislazione pre-costituzionale.

Ciò consegue anche all'operare del limite, che il legislatore regionale incontra, di non poter alterare le regole fondamentali di diritto concernenti la disciplina dei rapporti fra privati (cfr., ad esempio, sentenze n. 82 del 1998; n. 462 del 1995; n. 35 del 1992).

6. — Altro discorso è da farsi con riguardo alle funzioni schiettamente pubblicistiche o amministrative dei consorzi, e ai poteri della regione nel riassetto di tali funzioni.

Non possono ritenersi far parte dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia né la norma che prevede la preferenza a favore dei consorzi ai fini della concessione per la esecuzione delle opere di bonifica «di competenza statale» che l'amministrazione pubblica non esegue direttamente (art. 13, secondo comma, r.d. n. 215 del 1933); né la norma che pone la manutenzione e l'esercizio di tali opere a carico esclusivo dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuzione (art. 17, primo comma); né quella che attribuisce di regola ai consorzi di bonifica la manutenzione e l'esercizio delle medesime opere, salve determinate categorie di esse (art. 18, primo comma, r.d. n. 215 del 1933).

Tale assetto dei compiti amministrativi e degli oneri era infatti coerente con una situazione nella quale, pur superate le primitive concezioni della bonifica «igienica», le attività di bonifica erano comunque volte principalmente a realizzare migliori condizioni fisiche e produttive dei fondi agricoli, e di conseguenza i proprietari di detti fondi erano chiamati non solo ad eseguire e mantenere a proprio carico le opere di bonifica «di competenza privata» e le opere di miglioramento fondiario, indipendenti dai piani generali di bonifica (anch'esse considerate come parte della «bonifica integrale»: cfr. art. 1, primo comma, r.d. n. 215 del 1933), ma anche a contribuire in modo più o meno consistente all'onere di esecuzione delle opere «di competenza statale» (salvo quelle a totale carico dello Stato), e a sostenere i relativi oneri di manutenzione e gestione.

Questa situazione è andata evolvendo negli anni più recenti, così che oggi le attività di bonifica fanno parte della più ampia azione pubblica per la difesa del suolo, la tutela, la valorizzazione e il corretto uso delle risorse idriche, la tutela dell'ambiente come ecosistema, in una concezione globale degli interventi sul territorio (cfr. sentenza n. 66 del 1992): azione che per sua natura coinvolge preminenti interessi pubblici, facenti capo alle comunità territoriali nel loro complesso più che a singole categorie di soggetti privati.

Il legislatore statale, pur non avendo provveduto a dettare nuove norme di principio in tema di bonifica, ha però disciplinato un articolato sistema di programmazione complessiva degli interventi per la difesa del suolo, incentrato sul ruolo dei piani di bacino e delle autorità di bacino per i bacini di rilievo nazionale (legge 18 maggio 1989, n. 183), nel cui ambito ha fra l'altro previsto l'adeguamento ai piani di bacino anche dei piani generali di bonifica (art. 17, comma 4, legge cit.); e ha, per altro verso, dettato nuove norme in materia di risorse idriche (legge 5 gennaio 1994, n. 36), prevedendo, nell'ambito di un principio generale di pubblicità di tutte le acque (art. 1, comma 1, legge cit.), una organizzazione territoriale del «servizio idrico integrato» fondata sulla delimitazione di «ambiti territoriali ottimali» e sul ruolo di organizzazione e di gestione del servizio attribuito a comuni e Province (artt. 8 e 9 legge cit.).

In questo quadro, le leggi dello Stato prevedono bensì che i consorzi di bonifica concorrano, secondo le rispettive competenze, alla realizzazione delle attività di difesa del suolo e partecipino all'esercizio delle funzioni regionali in materia (art. 1, comma 4, e art. 11, comma 1, legge n. 183 del 1989); e che essi, nell'ambito delle competenze definite dalla legge, abbiano la facoltà di realizzare e gestire reti irrigue, acquedotti rurali e altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica (art. 27, comma 1, legge n. 36 del 1994): ma non pongono vincoli alle regioni in ordine all'assetto e alla distribuzione delle funzioni amministrative incidenti in questa materia.

Sicché non può ritenersi precluso al legislatore regionale di dar vita ad un nuovo assetto di tali funzioni, e così anche di attribuire funzioni pubbliche, già esercitate dai consorzi di bonifica, ad altri enti pubblici, in ispecie territoriali, anche in attuazione e in coerenza con i principi dell'ordinamento delle autonomie locali dettati dalla legge n. 142 del 1990, che riconosce come di spettanza delle province le funzioni di interesse provinciale «che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale», fra l'altro nei settori della «difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità» e della «tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche» (art. 14, comma 1, lettere a e b, legge cit.).

7. — Né, da questo punto di vista, può costituire ostacolo insormontabile la non coincidenza dei confini degli enti territoriali, come la provincia, con gli ambiti cui si riferisce la pianificazione nel settore della bonifica, e così con i comprensori di bonifica o i bacini idrografici: ben potendo il legislatore regionale prevedere opportuni sistemi di coordinamento, analoghi a quelli che il legislatore statale ha previsto per funzioni attribuite alle regioni, da esercitarsi con riguardo ad ambiti territoriali interregionali (cfr. ad esempio l'art. 20, comma 2, della legge n. 183 del 1989, sui piani di bacino di rilievo regionale; e lo stesso art. 73, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, sui consorzi di bonifica interregionali).

8. — La legge impugnata non si è però limitata a riordinare l'esercizio delle funzioni pubbliche in tema di bonifica, e in particolare di quelle già esercitate dai consorzi di bonifica, ma ha inteso disporre dell'esistenza stessa di questi ultimi, con la loro soppressione ed il passaggio alle province di tutte le loro funzioni, ivi compresa l'esecuzione delle opere di competenza privata, nonché dei beni e del personale. In tal modo ha violato i principi fondamentali della legislazione statale nella materia.

L'impianto della legge è tuttavia unitario: la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve perciò colpire non solo le disposizioni che prevedono la soppressione dei consorzi, la conseguente liquidazione e il trasferimento dei beni e del personale (articoli 9, 10, 11 e 12), ma anche le disposizioni che attribuiscono alle province tutte le funzioni in ordine alle opere di bonifica, ivi comprese quelle già spettanti ai consorzi di bonifica, anche riguardo alle opere di competenza privata (artt. 3 e 7, e il connesso art. 6); che istituiscono e disciplinano i comitati di rappresentanza delle categorie interessate, configurati sostanzialmente come sostitutivi dei soppressi consorzi (artt. 4 e 5); che attribuiscono alle Province, sostituite anche in questo ai consorzi, il compito di ripartire e di riscuotere le quote di spesa gravanti sui beneficiari delle opere di bonifica (art. 8); nonché le norme transitorie strettamente connesse alle disposizioni colpite (art. 13, commi da 2 a 5), e la clausola di abrogazione (art. 14) della legge regionale n. 13 del 1985, che precedentemente disciplinava la materia.

Restano invece indenni, perché non coinvolti nella censura qui accolta, né connessi alle altre disposizioni dichiarate illegittime, gli articoli 1 e 2, oltre al comma 1 dell'art. 13, in tema di valutazione dell'impatto ambientale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, — limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5 — e 14 della legge della regione Marche 9 maggio 1997, n. 30 (Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: FRUSCELLA

98C0956

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galliei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 166-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merilani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Criapi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrarsa
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mamelli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Basel, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mamelli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 8
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villalermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
- annuale	L	484.000	
- semestrale	L	275.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L	396.000	
- semestrale	L	220.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L	110.000	
- semestrale	L	66.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L	102.000	
- semestrale	L	66.500	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L	260.000	
- semestrale	L	143.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L	101.000	
- semestrale	L	65.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L	254.000	
- semestrale	L	136.000	
Tipo F - Completo . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale	L	1.045.000	
- semestrale	L	565.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale	L	935.000	
- semestrale	L	495.000	

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L	451.000
Abbonamento semestrale	L	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 3 0 0 9 8 *

L. 4.500